

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA



NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO

*Adeguamento allo Statuto approvato dal Congresso Straordinario del 21/01/2023
ed alle norme introdotte per gli Enti del Terzo Settore, come richiesto dalla regione
Emilia Romagna con P.E.C. del 18 Ottobre 2022
Prot. Regione Emilia Romagna n. 1071315.*

Approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 05/06/2023

REGOLAMENTO ATTUATIVO

NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILO ITALIANA

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo 1° - Definizioni e scopo

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 – Definizione – Sede ed attuazione scopi.*
- Art. 3 – Marchio e logo F.C.I.- E.T.S.*
- Art. 4 – Modalità di tesseramento*

Capo 2° - Contrassegni ed elenchi matricolari

- Art. 5 – Uso e distribuzione dei contrassegni (anelli) dei colombi viaggiatori;*
- Art. 6 – Cattura e rimessa in libertà dei colombi viaggiatori*
- Art. 7 – Elenco matricolare dei colombi posseduti*

Capo 3° - Patrimonio e risorse economico-finanziarie

- Art. 8 – Patrimonio associativo ;*
- Art. 9 – Avanzi di gestione*

Capo 4° - Scioglimento – Regolamenti attuativi - Rappresentanza legale

- Art. 10 – Scioglimento, cessazione ed estinzione ;*
- Art. 11 – Regolamenti attuativi ;*
- Art. 12 – Rappresentante legale*

TITOLO II

I SOCI

Capo 1° - Associati

- Art. 13 – Soggetti associati*
- Art. 14 - Volontari*
- Art. 15 – Ispettori federali*
- Art. 16 – Ispettori di colombaia*

Capo 2° - Ammissione, doveri, diritti ed obblighi degli Associati

- Art. 17 – Ammissione e doveri delle Associazioni colombofile affiliate, dei Gruppi e degli Associati*
- Art. 18 – Altri obblighi e doveri delle Associazioni affiliate e degli Associati*
- Art. 19 - Diritti degli associati*
- Art. 20 – Obblighi degli associati aderenti*

Capo 3° - Mobilità associativa, partecipazione attiva, scioglimento rapporto

- Art. 21 – Mobilità associativa dei soci tesserati*
- Art. 22 – Partecipazione degli associati alla vita della Federazione*
- Art. 23 – Scioglimento del rapporto di una Associazione federata, del Gruppo e/o del singolo federato*

Capo 4° - Sanzioni disciplinari

- Art. 24 – Il richiamo scritto (censura)*
- Art. 25 – La sospensione*
- Art. 26 – L'esclusione*
- Art. 27 – L'espulsione*
- Art. 28 – Doveri dei presidenti*

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI

Capo 1° Organi e cariche

Art. 29 – Organi nazionali della Federazione

Capo 2° - Congresso nazionale

Art. 30 – Congresso nazionale Federale

Art. 31 – Congresso ordinario e straordinario

Art. 32 – Composizione

Art. 33 – Elezione dei rappresentanti (delegati)

Art. 34 – Soggetti ammessi alle riunioni

Capo 3° - Consiglio Federale

Art. 35 – Composizione

Art. 36- Consiglio Federale (Organo Amministrativo)

Art. 37 – Ufficio Sportivo

Art. 38 – Regole di funzionamento

Art. 39 – Elezione del Presidente e del Consiglio Federale

Capo 4° - Il Presidente Federale

Art. 40 – Il Presidente federale

Art. 41 – Compiti del Presidente federale

Art. 42 – Compiti di controllo

Art. 43 – Facoltà di audizione e convocazione

Art. 44 – Prevalenza degli indirizzi emanati dal Consiglio federale

Capo 5° - La Direzione Federale

Art. 45 – Direzione federale

Art. 46 – Composizione

Capo 6° - Il Segretario Amministrativo

Art. 47 – Segretario Amministrativo

Capo 7° - Il Consiglio nazionale dei Gruppi

Art. 48 – Consiglio Nazionale dei Gruppi

Capo 8° - Collegio Federale dei Probiviri

Art. 49 – Collegio Federale dei Probiviri

Art. 50 – Composizione

Art. 51 – Competenze

Art. 52 – Principio della domanda

Art. 53 – Notificazioni / Rimborsi spese

Art. 54 – Termini per decisioni e attività istruttorie

Art. 55 – Validità delle decisioni

Art. 56 – Obbligo di motivazione e comunicazione delle decisioni

Capo 9° - Il Collegio dei revisori

Art. 57 – Collegio dei Revisori

Capo 10° - Commissione Giudicante (Organo di controllo)

Art. 58 – Commissione Giudicante o Organo di controllo

TITOLO IV

NORME DI CONTABILITA'

Art. 59 – Esercizio, bilancio consuntivo e preventivo della Federazione

Art. 60 – Libri sociali obbligatori

TITOLO V

RICORSI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI FEDERALI, DI GRUPPO E SOCIALI

Capo 1° - Ricorsi

Art. 61 – Ricorsi aventi ad oggetto le competenze delle Commissioni Giudicanti

Art. 62 – Ricorsi aventi ad oggetto le competenze dei Collegi dei Probiviri

Art. 63 – Ricorsi aventi ad oggetto la materia organizzativa e sportiva

Art. 64 – Ricorsi aventi ad oggetto atti della Federazione

Art. 65 – Regole procedurali

Art. 66 – Contenuto dei ricorsi

Art. 67 – Cauzione / Rimborsi spese

Art. 68 – Esecutività dei provvedimenti impugnati

TITOLO VI

L'ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA (EX SOCIETA')

Capo 1° - Definizioni e competenze

Art. 69 – L'associazione colombofila

Art. 70 – Il Gruppo tra associazioni colombofile

Art. 71 – Norme applicabili alle associazioni sportive

Art. 72 – Attività sportiva delle associazioni

Capo 2° - Organi e competenze

Art. 73 – Organi delle Associazioni colombofile

Art. 74 – L'Assemblea della Associazione colombofila

Art. 75 – Consiglio della Associazione colombofila (Organo di amministrazione)

Art. 76 – Composizione del Consiglio della Associazione colombofila

Art. 77 – Il Presidente della Associazione colombofila

Art. 78 – Libri sociali della Associazione colombofila costituita in E.T.S. (Art. 15 CTS)

TITOLO VII

IL GRUPPO

Capo 1° - Definizioni ed organi

- Art. 79 – Il Gruppo colombofilo*
- Art. 80 – Organi del Gruppo*
- Art. 81 – Assemblea del Gruppo*
- Art. 82 – Rappresentanti e componenti*

Capo 2° - Competenze organi di Gruppo

- Art. 83 – Competenza dell' Assemblea di Gruppo*
- Art. 84 – Potestà di indirizzo dell' Assemblea*
- Art. 85 – Competenze del Consiglio del Gruppo*
- Art. 86 – Composizione del Consiglio*
- Art. 87 – Elezione del Consiglio*
- Art. 88 – Riunioni di Consiglio*
- Art. 89 – Altre incombenze del Consiglio*
- Art. 90 – Il Presidente*
- Art. 91 – Compiti del Presidente*
- Art. 92 – Incompatibilità della carica*
- Art. 93 - Revisori del Gruppo (facoltativo)*
- Art. 94 – Collegio dei Probiviri di Gruppo (facoltativo)*
- Art. 95 – Commissione Giudicante di Gruppo (facoltativa)*
- Art. 96 – Il Segretario Amministrativo*
- Art. 97 – Comitato gare di Gruppo*
- Art. 98 – Libri sociali di Gruppo*

TITOLO VIII

- Art. 99 – Norme transitorie finali*

REGOLAMENTO ATTUATIVO

NORME DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA E.T.S.

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo 1° - Definizioni e scopi

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, detta le norme di attuazione delle disposizioni dello Statuto della Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.- E.T.S.) approvato dal Congresso Straordinario nazionale del 21 Gennaio 2023, viene approvato dal Consiglio Federale del 05-06-2023 .

Art. 2 – Definizione – Sede ed attuazione degli scopi e dell'oggetto della F.C.I.

1. La Federazione Colombofila Italiana (F.C.I. – E.T.S.) è un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) e più precisamente un'associazione di associazioni senza fini commerciali o di lucro, riconosciuta, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, apolitica, sportiva, ricreativa e del tempo libero, costituita fra tutte le associazioni di allevatori di colombi viaggiatori che come prima definito anch'esse non perseguono fini commerciali o di lucro (di seguito denominate per brevità "Associazioni Colombofile").

Essa non rappresenta nessuna categoria economica e non attua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, è apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione od ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 in un'associazione denominata "FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA – ENTE DEL TERZO SETTORE (in sigla F.C.I.-ETS)".

2. Sede : La Federazione Colombofila Italiana – E.T.S. ha sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia, via Mazzacurati n. 30/4. Il cambiamento dell'indirizzo della sede associativa all'interno del territorio nazionale e l'istituzione di succursali e sedi periferiche, permanenti o temporanee, potranno essere possibili con deliberazione del Consiglio Federale.

3. La Federazione Colombofila Italiana E.T.S. non ha scopo di lucro (art. 3 Statuto) e ed è costituita col fine di svolgere attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS di utilità sociale a favore degli associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi per:

a) - attività di cui all'art.5, 1° comma, lettera e) del Codice Terzo Settore per interventi e servizi necessari per l'organizzazione e la tutela del colombo viaggiatore quale animale di affezione di cui alla legge **14 agosto 1991, n. 281** in quanto il colombo viaggiatore è da ritenersi animale di affezione e compagnia, salvo ulteriori definizioni legali che cambino questo "status"

b) - attività di cui all'art. 5, 1° comma, lettera i) del Codice Terzo Settore per interventi e servizi di organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative e del tempo libero di interesse sociale incluse attività anche editoriale, di promozione, diffusione, di selezione, della detenzione, dell'allevamento, di disputare gare di volo e mostre di colombi viaggiatori.

c) altre attività fra cui:

- 1) redigere codici di comportamento che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori, redigere **modelli standard di atti costitutivi o statuti propri**, in attesa dei modelli che saranno in futuro approvati dal ministero del Lavoro nonché monitorare l'attività degli enti associati, anche riguardo all'impatto sociale.
- 2) esercitare il controllo degli enti del Terzo settore affiliati, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare
- 3) svolgere anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (Stato e Regioni).
- 4) svolgere il monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Federale o al Congresso.
- 5) promuovere lo sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
- 6) promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

3. Le attività di utilità sociale svolte dalla F.C.I. E.T.S. sono tese al miglioramento della vita della collettività, all'attività sociale di aggregazione espletata nel settore socio-educativo, del tempo libero e nell'attività ricreativa e sportiva colombofila (gare di colombi viaggiatori) a favore di associati .

4. Persegue il fine di rappresentare e tutelare gli interessi istituzionali degli associati e, in genere, di tutti i soggetti e gli organismi previsti dal presente statuto che possono associarsi ad essa, come indicato nel successivo art. 11, e il riconoscimento come Ente del Terzo Settore (E.T.S.) secondo quanto stabilito dal D.Lg. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. come Ente del Terzo Settore.

La Federazione Colombofila Italiana E.T.S. in particolare si propone:

- a) *L'allevamento, la selezione, la diffusione e la protezione del colombo viaggiatore;*
- b) *L'organizzazione, la propaganda e lo sviluppo dello sport colombofilo;*
- c) *La collaborazione nella ricerca scientifica in genere ma soprattutto per l'impiego sportivo del colombo viaggiatore senza nessun scopo commerciale o di lucro;*
- d) *La tutela degli associati;*
- e) *La tutela degli animali in genere e la prevenzione del randagismo ai sensi della Legge del 14 Agosto 1991 n. 281 (di cui all'art.5 comma 1 lettera e) del D.Lgs 117/2017);*
- f) *La tutela di tutti animali d'affezione identificati nella Legge n. 281 del 14 Agosto 1991, in quanto, come tali, i colombi viaggiatori ne fanno parte;*
- g) *La Federazione Colombofila Italiana collabora con lo Stato, con le Regioni, con gli Enti Locali e con gli Enti Pubblici o con altre associazioni per:*

- *La raccolta ed il ricovero di animali feriti ed in difficoltà sia direttamente che anche attraverso le proprie associazioni*

- *la divulgazione in genere ed anche nelle scuole con l'obiettivo di propagandare l'amore e la conoscenza dei colombi viaggiatori diffondendo altresì per mezzo degli allevatori iscritti i sistemi del loro corretto allevamento sia che per scopo di mostre allo standard che a scopo agonistico;*

- *L'organizzazione di convegni e congressi*

- h) *La tutela degli interessi degli associati;*
- i) *La predisposizione e la cessione, prevalentemente agli associati, di pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti argomenti attinenti l'attività istituzionale e servizi erogati;*
- j) *In proprio o in collaborazione con altri enti od organizzazioni, l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e/o convegni, nonché la partecipazione agli stessi;*
- k) *Confederarsi o affiliarsi ad associazioni, federazioni o società aventi scopi comuni e/o simili;*
- l) *Promuove la diffusione della pratica sportiva del colombo viaggiatore, tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, delle relazioni sociali, nonché l'ottenimento di risultati competitivi.*

Attività diverse

1. *La Federazione Colombofila Italiana E.T.S. potrà promuovere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Inoltre, tra le attività diverse, secondarie e strumentali, non si considerano commerciali la costituzione di attività finalizzate a realizzare o assumere interessenze o partecipazioni in imprese, società, consorzi, associazioni ed enti in genere, anche con lo svolgimento di attività economiche di natura non commerciale, artigianale, industriale, agricola e finanziaria, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, purché le suddette attività siano in diretta attuazione dell'oggetto e delle finalità istituzionali della Federazione medesima.

2. *E' in ogni caso fatto divieto alla Federazione Colombofila Italiana E.T.S. di svolgere attività di organizzazione, produzione, vendita ed intermediazione di beni e/o servizi per le quali sia vigente una riserva di legge o amministrativa a favore di soli soggetti autorizzati.*

3. *La Federazione Colombofila Italiana E.T.S. potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio del suo oggetto*

sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi.

4 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione Colombofila Italiana E.T.S. potrà utilizzare finanziamenti e contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e/o da altri Enti pubblici o privati.

5. La Federazione Colombofila Italiana E.T.S. potrà ottenere finanziamenti infruttiferi dai propri associati, nei limiti e con le forme consentite dalle leggi vigenti; essa non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle Banche o ad altri Intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

6. La Federazione Colombofila Italiana E.T.S. opererà a vantaggio dei soli associati, non svolgendo in alcun caso attività nei confronti di soggetti estranei alla stessa o al suo sistema. A tal fine le eventuali attività svolte nei confronti degli associati di altre associazioni ed organismi collegati, sia locali che nazionali, nonché dei rispettivi associati e/o aderenti, ancorché effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi, devono intendersi quali attività non aventi carattere commerciale ai sensi dell'art. 111, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e norme richiamate, così come modificati ed integrati dall'art. 5 del D.Leg. 4 dicembre 1997 n. 460 come modificati ed integrati dal Titolo X capo primo del Codice Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i.).

Art. 3 - Marchio e logo F.C.I.

1. Il marchio F.C.I. - E.T.S. il relativo logo, la denominazione FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA – E.T.S. e le denominazioni delle manifestazioni nazionali sono di esclusiva titolarità dell'F.C.I. – E.T.S.; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi territoriali e regionali/interregionali o dalle associazioni associate e/o affiliate regolarmente autorizzate.

2. I soggetti giuridici diversi dalle associazioni che intendano utilizzare la denominazione e il marchio F.C.I.-E.T.S. nella ragione sociale, dovranno presentare domanda al Presidente Nazionale allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'affiliazione e specificando le concrete modalità di utilizzo.

3. La richiesta deve essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo al completamento della documentazione necessaria. In caso di urgenza, sulla richiesta può provvedere la Direzione Nazionale, sentito il parere del Comitato territorialmente competente.

4. Tale decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale immediatamente successivo.

5. Per i contributi ed il patrocinio della F.C.I.-E.T.S. il Consiglio federale approverà apposito regolamento.

Art. 4 - Modalità di tesseramento.

1. Il Consiglio Federale approva la tipologia delle tessere di iscrizione degli associati, delle affiliazioni ed adesioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di prelievo per le società ed i Gruppi.

Art. 5 – Uso e distribuzione dei contrassegni (anelli) dei colombi viaggiatori

1. Tutti i colombi viaggiatori di proprietà dei federati debbono obbligatoriamente esser muniti alla zampina dei contrassegni (anelli) della F.C.I.-E.T.S. unici, interi ed inamovibili con indicazione del numero di matricola, dell'anno, della dicitura ITALIA e del logo della Federazione Colombofila Internazionale.
2. L'inanellamento dei novelli deve avvenire preferibilmente entro l'ottavo giorno non oltre il quindicesimo giorno di nascita.
3. Il Consiglio Federale approva il tipo, la forma, le dimensioni, il materiale ed il colore degli anelli e ne provvede all'acquisto diretto presso ditte specializzate ivi compresi i certificati di proprietà secondo le indicazioni della Federazione Colombofila Internazionale.
4. La distribuzione dei contrassegni (anelli) dei colombi viaggiatori, prescritti dall'art. 4 dello Statuto, si inizia a cura della Segreteria della F.C.I.-E.T.S. entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il prezzo unitario di cessione dei contrassegni, unico per tutti i federati, sarà stabilito annualmente dal Consiglio Federale e comunicato con circolare a tutti i Gruppi Provinciali e le Società con funzioni di gruppo.
6. Il Segretario della F.C.I.-E.T.S. è incaricato della gestione degli anelli matricolari. Egli costituirà presso i Presidenti di Gruppo depositi dei contrassegni dando informazione con apposita circolare dei numeri dei contrassegni assegnati ai gruppi stessi.
7. I Presidenti di Gruppo a mezzo dei presidenti di società potranno incaricare agenti di distribuzione capillare da scegliersi preferibilmente tra i federati del gruppo più anziani d'iscrizione federale, in modo tale da mantenere l'incarico anche con eventuale cambio dei dirigenti del Gruppo stesso.
8. I presidenti di società e gli stessi agenti autorizzati effettueranno la cessione dei contrassegni ai soli federati iscritti alla società, che siano in regola con l'iscrizione federale per l'anno in corso.
9. La cessione di ciascun contrassegno (o anello) deve essere accompagnata, all'atto della cessione, dal rispettivo certificato di proprietà debitamente completato di tutti i dati richiesti e ciò a cura e sotto la responsabilità dell'agente cedente.
10. Gli elenchi relativi alla distribuzione dei contrassegni saranno poi, a cura di detti agenti, e non oltre il mese di dicembre, trasmessi al proprio presidente di società e/o di Gruppo provinciale il quale compilerà o aggiornerà l'apposito registro sul quale dovranno essere riportati anno per anno, i nominativi dei federati del Gruppo ai quali sono stati ceduti i contrassegni, indicando per ognuno di essi il numero e le matricole corrispondenti.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente di Gruppo provinciale, dopo aver provveduto a quanto prescritto dall'ultimo capoverso del presente articolo, rimetterà gli elenchi ricevuti dagli agenti del proprio gruppo, direttamente alla Presidenza federale, e ciò per eventuali successivi controlli e per la trattazione delle pratiche amministrative con detta Presidenza.
12. Gli eventuali duplicati dei certificati di proprietà, saranno rilasciati ai federati in regola con l'iscrizione e la quota al prezzo annuo stabilito dal Consiglio Federale su richiesta dei federati stessi vistata dal Presidente di Gruppo. La stessa quota verrà versata per la legalizzazione dei colombi importati dall'estero.

Art. 6 – Cattura e rimessa in libertà dei colombi viaggiatori

1. La denuncia di colombi viaggiatori catturati dai federati dovrà farsi, entro 48 ore, al Presidente di Società che dovrà provvedere a metterli in libertà di volo dopo averli rifocillati, purché in condizioni fisiche idonee al volo. Qualora i colombi così lanciati tornassero alla colombaia del catturante, questi li riconsegnerà al Presidente di società del luogo per gli ulteriori provvedimenti e per quanto potrà poi disporre la stessa Presidenza della F.C.I.-E.T.S. in base alle segnalazioni ricevute dai presidenti di società, per i colombi feriti o comunque non idonei al volo.
2. A tale riguardo la Presidenza federale, a seconda dei casi, provvederà a spedire, direttamente o tramite il Gruppo di competenza che ha denunciato la cattura, il Colombo o i colombi catturati al Gruppo di appartenenza e ciò anche a mezzo pacco postale urgente a tariffa normale secondo le disposizioni da concordare con la direzione Generale delle Poste e Telegrafi o che in seguito potranno essere concordate tra la F.C.I. ed il ministero delle poste e delle Telecomunicazioni.
3. Pertanto la spedizione con carattere di urgenza a tariffa normale per animali vivi sarà fatta contrassegno di tutte le spese a carico del ricevente, compreso l'eventuale rimborso di quelle di mantenimento del Colombo catturato.

Art. 7 - Elenco matricolare dei colombi posseduti

1. Ai sensi dello Statuto, i soci federati entro il 31 gennaio di ogni anno debbono comunicare alla Federazione Colombofila Italiana, per mezzo del Gruppo o società con funzioni di Gruppo, l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'elenco matricolare deve comprendere:
 - a) nome e cognome e dati anagrafici del socio colombofilo;
 - b) Indirizzo personale;
 - c) Indirizzo della colombaia;
 - d) numero dei colombi posseduti con relativa matricola, anno, sesso e mantello;
 - e) recapito telefonico, ed eventualmente facsimile ed e-mail
 - f) coordinate della colombaia;
 - g) la firma per esteso e leggibile del socio detentore.
3. La Presidenza federale predisporrà apposito modulo, anche elettronico, messo in distribuzione ai gruppi competenti dall'Ufficio federale in tempo utile, da compilare allo scopo.
4. I soci che hanno una colombaia in comune dovranno redigere elenchi disgiunti ed attenersi alle norme di cui al successivo art.16, comma 1, lettera b) indicando i singoli loro nominativi, l'indirizzo personale di ognuno ed i colombi singolarmente posseduti, con versamento da parte di ogni singolo socio delle quote associative.
5. Per le colombaie uniche di soci riuniti in nome collettivo si dovranno applicare le norme di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b) con l'indicazione unica dei soggetti posseduti ed i nominativi disgiunti dei singoli soci. Il nome collettivo deve essere riferito per esteso al primo socio ove sono ubicati i colombi.
6. L'elenco matricolare di cui sopra, dovrà essere depositato presso la sede della Società e notificato alla Presidenza federale tramite il Gruppo di appartenenza che ne tratterà copia.
7. Il controllo dei dati compilati avverrà a cura del Presidente di Società e di Gruppo è affiliato.
8. Per i soggetti collettivi e le persone giuridiche, associate alla F.C.I.-E.T.S. verrà predisposto apposito elenco contenente i dati di alle lettere da a) a g) con il nome del legale rappresentante.

Art. 8 – Patrimonio associativo

1. Il patrimonio della Federazione, delle Associazioni colombofile e degli Organismi contemplati nel presente Statuto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è costituito dai beni mobili ed immobili e valori che per acquisto, lascito, donazione, acquisizione di frutti naturali e civili o a qualunque altro titolo pervengono agli Enti in questione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Concorrono altresì a formare il patrimonio associativo le elargizioni e i contributi che a titolo gratuito provengano da enti pubblici o privati o da persone fisiche, gli avanzi netti di gestione e i proventi degli investimenti immobiliari e mobiliari.

3. Nell'ambito del patrimonio netto possono essere costituiti, dagli organi statutariamente competenti, speciali riserve e accantonamenti con particolari vincoli di destinazione. In particolare potrà essere istituito un apposito e speciale **patrimonio minimo**, di cui all'art. 22, comma 4, del Codice Terzo Settore, nella misura di una **somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 (quindicimila) euro** a garanzia del requisito della personalità giuridica della Federazione. In caso di diminuzione di detto fondo si applicheranno le procedure del quinto comma dello stesso art. 22 CTS.

4) Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5. Per l'adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue attività, la Federazione, le Associazioni colombofile e gli Organismi contemplati nel presente Statuto, possono disporre delle seguenti entrate:

- quote e contributi associativi periodici e/o versamenti periodici o occasionali effettuati dagli associati;
- redditi derivanti dal patrimonio;
 - contributi dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
 - introiti realizzati dallo svolgimento delle proprie attività e da prestazione di servizi convenzionati;
 - proventi dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

6. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

7. Gli associati non vantano alcun diritto di partecipazione al patrimonio e in particolare non sussiste alcun diritto di trasmettere la propria quota di patrimonio o i contributi associativi versati o di ottenere alcunché a titolo di liquidazione e/o rimborso della quota stessa o di quanto conferito e/o versato, né in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo.

8. *In nessun caso potrà procedersi alla rivalutazione delle quote degli associati.*

9. *E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a associati, federati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale e/o collettivo del rapporto associativo (art. 8 c. 2, del CTS)*

Art. 9 – Avanzi di gestione

1. *Gli organi previsti dal presente Statuto, competenti a deliberare i Bilanci consuntivi, deliberano sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione come segue:*

- *a copertura di eventuali perdite degli anni precedenti;*
- *a riserva ordinaria o ad altre riserve da reinvestire a favore di attività istituzionali indicate e statutariamente previste o caratterizzate da speciali vincoli di destinazione.*

2. *Alla Federazione Colombofila Italiana (E.T.S.), alle Associazioni Colombofile ad essa associate, ed agli organismi contemplati nel presente Statuto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati e sotto qualunque forma, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.*

Capo 4° - Scioglimento – Regolamenti attuativi -Rappresentanza legale

Art. 10 – Scioglimento, cessazione ed estinzione

1. *La Federazione Colombofila Italiana è costituita a tempo indeterminato.*

2 - *In caso di cessazione, estinzione o scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore², o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 CTS), secondo le disposizioni della Assemblea quale organo associativo competente.*

3) *L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.*

Art. 11 – Regolamenti attuativi

1. *L'attuazione delle disposizioni del presente Statuto e le norme per lo svolgimento di gare di volo e di esposizioni dovranno essere fissate dai regolamenti approvati dal Consiglio Federale.*

2. *Il Regolamento di attuazione dello Statuto Federale dovrà essere approvato entro un anno dalla sua istituzione o variazione, a pena di decadenza del Consiglio Federale. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti, le disposizioni saranno fissate dal Consiglio Federale. Superato l'anno solare dalla redazione delle norme di attuazione o dalla sua variazione, la mancata approvazione dei Regolamenti comporta la decadenza del Consiglio Federale e nuove elezioni verranno indette.*

¹

²

Art. 12 – Rappresentanza Legale

1. La rappresentanza legale della Federazione Colombofila Italiana spetta, per gli atti degli Organi Federali, al Presidente della Federazione; per gli atti dei Gruppi, al Presidente del Gruppo; per gli atti delle Associazioni Colombofile affiliate, al Presidente delle stesse.

TITOLO II

I SOCI

Capo 1° - Associati

Art. 13 – Soggetti associati (art. 12 Statuto)

1. Il Consiglio Federale fissa ogni anno le condizioni d'ingresso e le quote di iscrizione per i soci federali che saranno distinti nel seguente ordine:

1. Sono soci ordinari della Federazione Colombofila Italiana le Associazioni Colombofile ad essa federate, nonché aggregate in Gruppi colombofili, o che svolgono attività continuativa. I soci, persone fisiche o collettive, delle Associazioni colombofile, e dei Gruppi, tra allevatori di colombi viaggiatori federate sono "tesserati" e pertanto iscritti d'ufficio alla F.C.I.

Sono soci ordinari della Federazione Colombofila Italiana le Associazioni Colombofile ad essa federate, nonché aggregate in Gruppi colombofili, o che svolgono attività continuativa e che non svolgono attività commerciale. I soci, persone fisiche o collettive, delle Associazioni colombofile, e dei Gruppi, tra allevatori di colombi viaggiatori federate sono "tesserati" e pertanto iscritti d'ufficio alla F.C.I.-E.T.S..

2. Possono appartenere direttamente alla F.C.I.- E.T.S. anche singoli colombofili persone fisiche che, in assenza di Associazioni colombofile nella collocazione geografica provinciale, risultassero "isolati".

3. Il numero delle associazioni affiliate ed aderenti alla F.C.I.- E.T.S. è illimitato.

4. Possono appartenere alla F.C.I.-E.T.S. tutti i cittadini italiani e stranieri, di incensurabile condotta morale e sportiva iscritti ad una Associazione Colombofila associata di cui al presente Statuto.

5. Ciascuna Associazione può annoverare tra i propri aderenti soci ordinari allevatori, soci allevatori allievi di età compresa tra i 6 e 18 anni, soci non allevatori e soci onorari.

6. Possono essere iscritti alla F.C.I. E.T.S. quali soci onorari, Enti e persone che abbiano acquisito particolare benemerita in ambito colombofilo.

7. L'ammissione alla Federazione Colombofila Italiana E.T.S. comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli Organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per ulteriori requisiti e modalità di ammissione si rinvia a quanto eventualmente previsto nei Regolamenti di attuazione del presente Statuto. Le Associazioni colombofile, ed i Gruppi dovranno attenersi ai criteri essenziali dello Statuto Federale.

8. Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con quelle della F.C.I.- E.T.S.

Art. 14 - Volontari (art. 17 CTS).

- 1. La Federazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.*
- 2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.*
- 3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*
- 4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.*
- 5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.*
- 6. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.³*
- 7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.*
- 8. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*

Art. 15 – Ispettori federali.

1. Gli Ispettori federali, nominati dalla Presidenza federale, hanno funzioni ispettive, amministrative e tecniche. Essi su delega del Presidente Federale effettuano controlli, partecipano a riunioni degli organi sociali della F.C.I.-E.T.S. e manifestazioni di qualsiasi carattere indette dalla F.C.I.-E.T.S., nonché ispezioni o verifiche varie (tenuta registri, bilanci, verbali, mostre, gare, ecc.) il tutto secondo precisi ordini impartiti di volta in volta dalla Presidenza Federale o dal Presidente dell' Ufficio Sportivo a cui faranno dettagliata relazione del caso.

Art. 16 – Ispettori di colombaie

- 1. Gli ispettori di colombaia sono scelti e nominati dal Consiglio di Gruppo e/ o dal Comitato gare, tra federati. Essi effettuano le visite alle colombaie dei federati anche ai fini di accertamento delle regolarità di gare e dei colombi posseduti a qualunque titolo.*
- 2. Sono considerate ordinarie quelle eseguite per conto del Consiglio di Gruppo e straordinarie quelle effettuate per disposizione del Comitato Gare o del Presidente Federale. Le visite alle colombaie debbono essere eseguite sempre a mezzo di due Ispettori, o da un Ispettore accompagnato da altro federato.*
- 3. I regolari verbali delle visite effettuate, a seconda di chi le ha ordinate, dovranno essere rimessi al Consiglio provinciale, o al Comitato Gare o al Presidente Federale entro 8 giorni.*

4. Le società ed i Comitati gare potranno richiedere al Consiglio Provinciale o alla Direzione federale ispezioni alle colombaie dei federati, precisandone i motivi. Qualora il federato, senza gravi motivi, rifiuti di dar corso alla richiesta degli Ispettori di colombaia o si trovi in possesso di colombi catturati o di non sua proprietà o non iscritti in gare autorizzate, sarà deferito al Consiglio dell'Associazione (società) di appartenenza, alla F.C.I.-E.T.S. per tramite il Presidente di Gruppo o della Direzione Federale per i conseguenti provvedimenti disciplinari e, quando ne sia il caso, per la denuncia alle autorità competenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Capo 2° - Ammissione, Doveri, Diritti ed obblighi degli Associati

Art. 17 – Ammissione e doveri delle Associazioni colombofile affiliate, dei Gruppi e degli associati.

1. La domanda di affiliazione/ammissione alla F.C.I. da parte delle Associazioni colombofile, e dei Gruppi, e di soci isolati, è accolta o respinta a discrezione, da parte del Consiglio Federale e comporta:

- a) l'impegno alla piena osservanza delle leggi sulla colombicoltura; dello Statuto Federale; dei Regolamenti e delle direttive stabilite dai Congressi Nazionali e dagli Organi statutari;
- b) l'impegno alla piena accettazione delle decisioni degli Organi Statutari;
- c) la rinuncia ad adire qualsiasi Foro esterno o altra autorità in ordine alle controversie riguardanti l'attività colombofila associativa e sportiva.
- d) In caso di rigetto dell'istanza di affiliazione, il Consiglio Direttivo Federale deve, entro trenta giorni, motivare la decisione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto chiedere che sulla loro istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale verrà convocato a norma del presente Statuto.

Art. 18 – Altri obblighi e doveri delle Associazioni affiliate e degli associati

1. Tutti gli Associati, persone fisiche o collettive, hanno uguali diritti e doveri.

2. Le Associazioni colombofile, i Gruppi, affiliate alla F.C.I.-E.T.S. hanno l'obbligo di:

- a) far seguire alla denominazione sociale: "Affiliata alla Federazione Colombofila Italiana E.T.S.
- b) osservare e fare osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti e le Disposizioni federali;
- c) iscrivere e "tesserare" alla F.C.I.-E.T.S. i propri Soci, persone fisiche o collettive;
- d) accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dagli Organi Federali;
- d) comunicare tempestivamente alla F.C.I.-E.T.S. le variazioni dei propri organi sociali e le eventuali modifiche allo Statuto Sociale;
- e) corrispondere annualmente, entro il mese di febbraio al Gruppo di appartenenza, le quote federali e quelle di Gruppo per il tesseramento dei propri Soci, persone fisiche o collettive.

3. I soci, persone fisiche o collettive, delle singole Associazioni e dei Gruppi colombofili debbono versare all'Associazione di appartenenza al momento della loro prima iscrizione ed annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, termine fissato per il rinnovo annuale, l'importo delle quote associative stabilite dalla Federazione, dal Gruppo e dalla Associazione colombofila di appartenenza.

4. La distribuzione dei contrassegni matricolari dovrà essere effettuata solo dopo il versamento delle quote associative e della denuncia annuale dei colombi posseduti al 1° gennaio.

5. Il mancato versamento delle quote associative entro il 31 marzo comporta la decadenza, nei modi e termini stabiliti da apposito regolamento, immediata dalle cariche associative e la perdita della iscrizione alla Federazione.

6. La riammissione alla Federazione del socio moroso è deliberata dal Consiglio dell'Associazione colombofila competente sentito il parere del Gruppo di appartenenza.

Art. 19 – Diritti degli associati

1. La qualifica di socio, persona fisica o soggetto collettivo o giuridico, dà diritto:

- a) a partecipare alla vita associativa, sportiva e a tutte le attività promosse dall'associazione, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) di voto, a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie;
- c) all'elezione di propri delegati nelle istanze congressuali;
- d) ad essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.
- e) all'accesso libero a tutti gli atti amministrativi, contabili e sportivi della Federazione, del Gruppo e dell'Associazione (società) di appartenenza, ed al rilascio delle relative copie previo pagamento dei soli costi in adempimento della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

2. Il presente regolamento garantisce che tutti gli atti siano resi pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge e del presente regolamento, e vietati all'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy) approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Hanno diritto al voto i soci che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età e un anno di anzianità di iscrizione.

Art. 20 – Obblighi degli associati e aderenti

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 12 e 13 dello Statuto Federale ed a quelli verso l'associazione colombofila (società) di cui fanno parte, secondo i disposti dello Statuto Sociale, gli iscritti associati o aderenti sono tenuti:

- a) a restituire ai legittimi proprietari i colombi catturati secondo le disposizioni legge e di codice civile ed in conformità di quanto stabilito al precedente art. 6 (cattura e rimessa in libertà dei colombi viaggiatori);
- b) alla compilazione e presentazione alla propria società, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, dell'elenco dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, sui moduli o sui formati elettronici distribuiti o resi disponibili dalla Federazione; i soci federati aventi una colombaia in comune, dovranno singolarmente compilare e presentare un distinto elenco dei colombi che risultano di loro singola proprietà; i soci federati riuniti in nome collettivo che posseggono e gestiscono colombe in comune dovranno compilare un'unica distinta di tutti i soggetti posseduti, sottoscritta dal socio che li rappresenta ;
- c) al pagamento di eventuali contributi straordinari di società e di gruppo provinciali e di quanto possa essere stabilito dalla federazione;
- d) al divieto di cedere o vendere colombi viaggiatori in qualsiasi stato o età (uova, novelli, adulti) ai non federati e che non intendono federarsi;

- e) ad accettare che vengano effettuate alle proprie colombaie le visite ispettive che dovessero essere disposte dagli organi federali;
 - f) all'impegno di non partecipare a gare ed esposizioni ufficiali e programmate non approvate dagli organi federali (con esclusione di eventi sportivi sponsorizzati, promozionali e divulgativi promossi da enti e privati di cui all'art. 163);
 - g) a non cedere contrassegni (anelli matricolari) a soci morosi o non iscritti alla F.C.I.-E.T.S.
 - h) a non effettuare gare, salvo espressa autorizzazione della Società e del Gruppo di appartenenza, con altre Società e Gruppi che non siano state concordate ed autorizzate in precedenza dagli organi federali competenti (ad eccezione degli eventi di cui all'art. 162 e della lettera f) precedente);
 - i) a rinunciare alla propria quota di competenza del patrimonio sociale, di gruppo e della F.C.I.-E.T.S. in caso di passaggio ad altra società colombofila, in caso di recesso, cessazione, cessione, esclusione e espulsione;
2. I federati isolati si atterranno, per quanto riguarda la parte amministrativa e disciplinare a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale; per la parte sportiva dovranno invece attenersi a quanto fissato dall'art. 165 (iscrizione alle gare).
3. Ogni federato sarà munito di tessera rilasciata dalla propria associazione e/o dalla Presidenza della F.C.I.-E.T.S. con l'indicazione dell'avvenuto versamento di quota per l'anno in corso (tagliandini di cui all'art. 5 delle presenti norme).
4. Il socio collettivo persona giuridica dovrà dare tempestiva comunicazione al Gruppo Provinciale presso il quale è associato o affiliato di ogni variazione concernente la forma giuridica e/o la composizione degli organismi dirigenti.

Capo 3° - Mobilità associativa ; partecipazione attiva ; scioglimento rapporto

Art. 21 – Mobilità associativa dei Soci tesserati

1. Il socio, persona fisica o collettiva, e la colombaia devono far parte di una Associazione Colombofila federata e legalmente costituita entro il raggio di 50 km dalla sua residenza sul territorio nazionale.

2/a. Il socio, persona fisica o collettiva, può passare, purché esista una giusta causa, da una ad altra Associazione colombofila che lo accetti, dimostrando di avere regolato completamente la sua posizione nei confronti della Associazione colombofila dalla quale intende uscire, con relativo attestato (nulla osta), o autocertificazione, per la quale si rende responsabile. Tale attestato deve essere richiesto in forma scritta con prova di inoltro, trascorsi 10 giorni dal ricevimento senza riscontro da parte del Gruppo/Soc.c.f.Gruppo, il richiedente potrà, per la decorrenza dei termini, avvalersi della autocertificazione. L'Associazione colombofila alla quale il Socio intende passare deve essere ubicata nel Gruppo di competenza o di altri Gruppi contermini e di omogenea competenza sportiva.

2/b. Ai sensi dello Statuto, si devono intendere per **giusta causa**, necessarie e sufficienti per passare da una società ad un'altra, le seguenti condizioni:

- a) modifica della residenza anagrafica o della localizzazione della colombaia;
- b) sperequazione nelle distanze tra le colombaie della società;
- c) distanza del colombofilo dalla sede della società di appartenenza;
- d) territorio di competenza sportiva diverso (regione, Provincia, A.S.L. denominazione di zona quale alta, basse, est, ovest, centro, ecc.);
- e) linea di volo;
- f) incompatibilità ambientale e sociale (disaccordi e divergenze sportive e/o personali);

3. Il Socio, persona fisica o collettiva, per passare da una Associazione colombofila od ad altro Gruppo colombofilo, ad altra deve fare domanda a quest'ultima ed al Gruppo Provinciale di appartenenza tra il 1 novembre ed il 31 dicembre, motivandone la causa. L'Associazione colombofila a cui è stata fatta richiesta deve dare parere entro il 15 gennaio al Gruppo di competenza il quale, in ultima istanza con parere deliberativo e vincolante, darà parere favorevole o sfavorevole al socio richiedente, motivandone la decisione entro il 31 gennaio.

4. Nelle zone colombofile dove le singole Associazioni hanno delegato alcuni loro compiti al Gruppo, tali incombenze, nel rispetto dei termini sopra indicati, ricadono in capo al Gruppo di prima appartenenza.

5. Ogni Socio, persona fisica o collettiva, iscritto ad una Associazione colombofila deve partecipare esclusivamente all'attività sportiva organizzata dal proprio Gruppo salvo:

- espressa deroga scritta del Gruppo di appartenenza;
- in mancanza di gare della propria associazione nel corso della stessa settimana.

6. I Soci che passano da una ad altra Associazione colombofila o Gruppo, decadono dalle cariche ricoperte nella Associazione colombofila di provenienza nonché dai benefici delle quote versate .

7. La mobilità associativa deve intendersi riferita al socio tesserato, ai colombi dallo stesso posseduti secondo l'ultima denuncia agli atti dell'Organo Federale competente nonché all'ubicazione della colombaia.

Art. 22 – Partecipazione attiva degli Associati alla vita della Federazione

1. Gli Associati contribuiscono alla determinazione degli orientamenti programmatici della Federazione, purché in forme che non contrastino con l'orientamento morale e sportivo della stessa F.C.I.-E.T.S. e con la disciplinata accettazione delle decisioni degli Organismi Federali competenti.

2. Agli Associati con oltre 30 e 50 anni di iscrizione la F.C.I.-E.T.S. assegna diversi riconoscimenti di benemerita.

Art. 23 – Scioglimento del rapporto di una Associazione Federata, del Gruppo e/o del singolo associato

1. La qualità di Associazione Federata, di Gruppo associato e/o di singolo associato, persona fisica o collettiva, cessa:

- a) per recesso, purché ne sia stata data comunicazione scritta; la dichiarazione di recesso ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso, se comunicata entro la fine del mese di novembre, in caso contrario con la fine dell'anno successivo;
- b) per cessazione o cessione dell'attività colombofila, per causa di morte, per scioglimento o estinzione a seguito di procedimenti di fusione o scissione (se trattasi di Gruppo associato, associazione colombofila, persona giuridica o Ente collettivo) e, in genere, per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dai precedenti articoli o per la sopravvenuta impossibilità da parte della Associazione colombofila, del Gruppo e/o del singolo Associato di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) per esclusione e/o espulsione;
- d) per incompatibilità;

- e) per morosità; in particolare, il mancato versamento della quota associativa annuale e dei contributi deliberati dagli Organi Federali comporta l'automatica esclusione dell'Associazione e/o del singolo associato ai sensi dell' art. 12 dello Statuto.
- f) in caso di scioglimento dell'Associazione a norma dell' art 21 c.c. sarà necessario il quorum deliberativo dei tre quarti degli associati.

Capo 4° - Sanzioni disciplinari

Art. 24 – Il richiamo scritto (censura) (art. 19, comma 1,-lettera a) dello Statuto)

1. Il richiamo scritto o censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi (gruppo, associazione e/o socio) si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento alla F.C.I.-E.T.S., ai suoi organi ed ai soci, sia direttamente che indirettamente.
2. In particolare sono considerati tali: i comportamenti ingiuriosi, gli scritti offensivi, la mancanza di sportività, amicizia e collaborazione verso i soci, il mancato adempimento di incarichi e funzioni liberamente assunti e/o accettati.
3. Il Procedimento di censura è svolto secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, dello Statuto.

Art. 25 – La sospensione (art. 19, comma 1, lettera b) dello Statuto)

1. La sospensione è la disposizione con cui l'organo esecutivo territorialmente competente delibera di sospendere l'efficacia del tesseramento, dell'iscrizione o adesione alla F.C.I.-E.T.S. in presenza di circostanze che renderebbero possibile l'esclusione e qualora l'inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze.
2. Il provvedimento è adottato nei confronti di chi viola espressamente, direttamente e/o indirettamente, norme statutarie e regolamentari, regolamenti sportivi e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi tra i soci e gli organi federali.
3. In casi di particolare gravità o di inerzia da parte del Consiglio competente, il provvedimento può essere deliberato dal Consiglio di Gruppo di appartenenza o, in caso di urgenza, dall'organismo esecutivo previsto dal presente regolamento (Direzione Federale).
4. Qualora le circostanze, che renderebbero possibile l'esclusione, abbiano rilevanza nazionale e l'inerzia dei Consigli interessati renda probabile un aggravarsi delle conseguenze, la sospensione può essere deliberata dalla Direzione Federale.
5. In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Consiglio territorialmente competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato, comunicazione che deve avvenire in forma ricettizia.
6. In tale caso il socio (persona fisica o soggetto collettivo) non può svolgere per alcun titolo, alcuna attività all'interno della F.C.I.-E.T.S. a nessun livello.
7. La sospensione ha la durata massima di 24 mesi (art. 19 comma 2, lettera b) dello Statuto) e può essere prorogata, con deliberazione motivata, di altri 24 mesi.
8. Avverso la deliberazione di sospensione il socio può proporre ricorso al Collegio dei probiviri di associazione (1° livello) e di gruppo (2° livello), se esistenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della deliberazione.
9. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri di livello inferiore e della Direzione Federale può essere proposto ricorso, **in terzo ed ultimo grado**, al Collegio Federale dei Probiviri nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

1. Il provvedimento di **sospensione**, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) dello Statuto avrà la seguente graduazione in relazione alla gravità dell'infrazione:

a) la pena fino a 12 mesi di sospensione per:

- detenzione di colombi di cui il socio non può dimostrare la proprietà;
- soppressione di un colombo catturato senza aver compiuto le formalità previste dal presente Regolamento nella ricerca del legittimo proprietario;
- tentativi di frode durante una gara;
- contraffazione o falsificazione di un cartellino di proprietà e/o di un anello matricolare;
- falsificazione di altri documenti o uso di classifiche false;
- uso di cartellini o elenco premi falsi per partecipare alle esposizioni;
- rilascio di false testimonianze;
- ingiurie o calunnie di soci, membri, dirigenti ed organi federali durante tutte le fasi dell'attività colombofila;
- i dirigenti federali che avranno volontariamente fatto iscrivere ufficialmente ad un concorso, sotto falso nome, amatori che avevano lo scopo di favorire il risultato finale;
- utilizzo di un apparecchio difettoso dopo che ne sia stata dichiarata la irregolarità dai commissari e sia stato usato colpevolmente in altra gara; l'apparecchio sarà sequestrato;
- infrazioni volontarie contro lo Statuto, il presente Regolamento e il Regolamento gare;
- I dirigenti che organizzassero gare o manifestazioni non approvate, o nei giorni vietati dalla F.C.I.-E.T.S. ed al di fuori dei regolamenti e delle disposizioni statutarie e di regolamento;
- partecipazione ad una gara con un colombo del quale il socio non è in grado di provare la proprietà;

b) la pena da 12 a 24 mesi di sospensione per:

- furto di colombi viaggiatori;
- frode durante le operazioni di ingabbio e constatazioni di arrivo dalle gare;
- furto o danno alla società colombofila;
- furto di oggetti, strumenti e premi;
- furto di premi presso altri allevatori;
- corruzione o tentata corruzione di dirigenti e dei commissari;
- partecipazione ed organizzazione di commercio di colombi viaggiatori con destinazione non consentite dalla legge;
- persistenza nella mancata accettazione dello Statuto, del Presente Regolamento e delle norme federali con dichiarazioni di rifiuto rese pubblicamente;
- distruzione volontaria di archivi al fine di evitare l'approfondimento dei controlli.

Art. 26 – Esclusione.(sospensione oltre i 24 mesi) (art. 19 comma 1 lettera c) dello statuto)

1. **L'esclusione** è il provvedimento disciplinare di sospensione oltre i 24 mesi per reati di gravità maggiore di quanto previsto per la sospensione di cui al precedente articolo.

2. L'esclusione del socio, persona fisica, collettiva o persona giuridica, della singola associazione (società) o del Gruppo è deliberata, a secondo delle competenze, dal Consiglio Sociale, dal Consiglio di Gruppo o su istanza dalla Direzione Federale, che ha rilasciato la tessera, qualora sia constatato:

- un comportamento costante e reiterato contrastante con le finalità e i principi della F.C.I.-E.T.S.;
- l'inosservanza reiterata dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

- l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto della F.C.I.-E.T.S.;
 - intervenute modifiche statutarie della società e del soggetto collettivo incompatibili con lo statuto della F.C.I.-E.T.S.;
 - il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
3. In ogni caso il socio o l'associazione dei quali è proposta l'esclusione devono poter essere messi nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della delibera.
4. La deliberazione di esclusione deve essere adeguatamente motivata e deve contenere la durata dell'esclusione.
5. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Avverso la deliberazione definitiva di esclusione il socio singolo o collettivo o l'associazione può proporre ricorso in ultima istanza al Collegio Federale dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.
7. Avverso le decisioni di proposta di esclusione del Consiglio di Società, di Gruppo o della Direzione federale, può essere proposto ricorso nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 27 – L'Espulsione (art. 19 comma 1, lettera d) dello Statuto).

1. **L'espulsione** è il provvedimento adottato nei confronti di chi (socio, associazione o Società o Gruppo) viola in modo reiterato e nonostante diffida le norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione ed esclusione. L'espulsione priva definitivamente il socio (o la società) dai diritti derivanti dall'associativismo.
2. L'espulsione di un socio è comminata dall'organo territorialmente competente, mentre l'espulsione di una associazione (società) o Gruppo è comminata dal Consiglio Federale a maggioranza semplice.
3. Contro l'espulsione è ammesso ricorso in ultima istanza al Collegio Federale dei Probiviri.
4. Il procedimento di espulsione deve svolgersi con le garanzie stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. Tutti i provvedimenti disciplinari colpiscono indiscriminatamente il socio, il colombo e la colombaia.

Art. 28 – Doveri dei presidenti

1. I Presidenti di ogni livello (società, gruppo, federale), qualora vengano a conoscenza - su segnalazione scritta dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza la esclusione e/o la sospensione del socio, devono convocare senza indugio l'organo competente per gli accertamenti e le deliberazioni conseguenti, restando responsabili delle eventuali conseguenze del loro ritardo.

TITOLO III

ORGANI FEDERALI NAZIONALI

Capo 1° - Organi e cariche elettive

Art. 29 – Organi Nazionali della Federazione

1. *Gli Organi nazionali della Federazione Colombofila Italiana-E.T.S. sono:*

- a) Il Congresso Nazionale;*
- b) Il Consiglio Federale;*
- c) Il Presidente Federale;*
- d) La Direzione Federale;*
- e) Il Consiglio Nazionale dei Gruppi Colombofili*
- f) Il Collegio Federale dei Probiviri;*
- g) Il Collegio dei Revisori;*
- h) La Commissione Giudicante;*
- i) Il Presidente dell' Ufficio Sportivo della Federazione .*

2. *Tutti gli Organi della F.C.I.-E.T.S. si rinnovano ogni tre anni.*

3. *Spetta al Presidente Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, convocare le Assemblee delle Associazioni colombofile, le Assemblee di Gruppo e il Congresso Nazionale per il rinnovo triennale degli organi di cui sopra. In caso di scioglimento anticipato di detto organismo la durata della gestione commissariale non può eccedere la durata di 12 mesi.*

4. *Tutte le cariche statutarie sono elettive.*

5. *Le associazioni colombofile affiliate alla FCI – E.T.S. sono rappresentate al Congresso Nazionale, da un numero di delegati, eletti negli appositi congressi sociali (di società o di associazione), proporzionalmente al numero dei soci. regolarmente tesserati, che rappresentano un numero di voti che va da un minimo di uno a un massimo di cinque secondo le norme di appartenenza al Terzo Settore, preventivamente stabilita dal Consiglio Federale. E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni associazione. Non saranno comunque ammissibili soggetti privi del diritto di voto o con diritto di voto limitato.*

6. *In tutti gli Organi statutari, con le sole eccezioni che seguono, possono essere candidati gli associati persone fisiche o collettive (soci tesserati) o i mandatari di persone giuridiche od enti collettivi associati.*

7. *Alla regola enunciata nel comma precedente fanno eccezione coloro che si candidano quali:*

- a) membri del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- b) membri del Collegio Federale dei Probiviri;*
- c) membri della Commissione Giudicante.*

8. *Tutte le elezioni alle cariche associative si effettuano con votazione segreta secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale Federale.*

9. *Nelle assemblee elettive dei Gruppi o Associazioni con funzione di Gruppo è ammessa la votazione per delega; il delegato a sua volta non può trasferire ad altri da propria delega. Un socio non può avere più di tre deleghe (art.. 24 comma 3 CTS).*

10. *I rappresentanti delle associazioni affiliate, dei Gruppi impossibilitati ad intervenire ai Congressi Nazionali sono sostituiti dal primo dei **supplenti eletti** con ridefinizione a scalare*

dei poteri di rappresentanza. In assenza di rappresentanti delle associazioni affiliate, di Gruppo. Al Congresso Nazionale ogni Gruppo verrà comunque rappresentato dal suo Presidente se sono state rispettate le norme statutarie relative alla elezione del rappresentante.

11. I colombofili "isolati" votano e sono rappresentati al Congresso Nazionale dal Gruppo geograficamente più vicino. Con la stessa procedura votano i Soci Onorari.

12. Non possono assumere incarichi elettivi nella F.C.I.-E.T.S. i soci tesserati che hanno con la stessa un rapporto di lavoro dipendente.

13. Da ogni carica si decade anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza a seguito di voto di sfiducia deliberato su apposito e preannunciato O.d.G. della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'Organo che ha provveduto alla elezione.

14. Ogni organo collegiale statutario dovrà verbalizzare in apposito registro o libro le riunioni e le deliberazioni adottate, con verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Organo indicati o designati ai sensi del presente statuto, con indicazione dei presenti e degli assenti, delle espressioni di voto. Copia di tali verbali potrà essere rilasciata dal Presidente dell'Organo ai membri dello stesso. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie dei verbali, né attestare la volontà della F.C.I.-E.T.S., delle Associazioni colombofile affiliate e dei loro organi.

15. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale, il **Commissario ad Acta** è nominato dal Collegio Federale dei Probiviri.

16. In caso di scioglimento dei Consigli di Gruppo il Commissario ad Acta viene nominato dal Consiglio Federale; in caso di scioglimento del Consiglio di una Associazione colombofila la nomina del Commissario spetta al Consiglio del Gruppo di appartenenza e, solo in via surrogatoria e sostitutiva, dal Consiglio Federale.

17. I Commissari ad Acta debbono indire nuove Assemblee congressuali entro 60 giorni dalla data della loro nomina.

Capo 2° - Il Congresso Nazionale Federale

Art. 30 – Congresso Nazionale Federale.

1. Il Congresso Nazionale Federale è organo legislativo della F.C.I.-E.T.S. ed è inoltre il massimo organo deliberativo della Federazione Colombofila Italiana.

2. Esso fissa gli orientamenti generali organizzativi e sportivi della Federazione ed elegge il Presidente federale, il Consiglio Federale quale Organo di Amministrazione (art. 46 CTS), il Collegio Federale dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Giudicante Federale.

3. Le competenze inderogabili del Congresso federale sono (art. 25 CTS):

a) nomina e revoca i componenti degli organi federali;

b) nomina e revoca, quando è previsto, il soggetto/i incaricati della revisione dei conti;

c) approva il bilancio preventivo e consuntivo con la relazione annuale del Presidente e della Direzione Federale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi federali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) l'approvazione e la modifica dello statuto federale;

f) approva l'eventuale regolamento sui lavori congressuali;

- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;
- h) l'affiliazione, l'adesione o fusione ad altre associazioni che comportano o non modifiche statutarie;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

4. Altre competenze del congresso federale:

- a) discutere e deliberare sull'O.d.G. fissato dal Consiglio Federale;
- b) verifica dei risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- c) la definizione delle linee di politica associativa;
- d) delibera la nomina dei liquidatori sullo scioglimento della Federazione.

5. Per l'approvazione o la modifica dello statuto federale è necessario il voto dei Rappresentanti di Associazioni con funzione di Gruppo affiliate e dei Gruppi al Congresso Nazionale che rappresenti almeno il 50% più uno dei soci tesserati iscritti alla Federazione.

6. Le deliberazioni ordinarie del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti (delegati); sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea congressuale lo ritenga opportuno.

7. L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene a maggioranza relativa dei presenti per alzata di mano, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 31 – Congresso Ordinario o Straordinario

1. Il Congresso Nazionale può essere Ordinario o Straordinario.

2. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce:

- a) annualmente, entro il 31 marzo, per approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale della Direzione Federale;
- b) ogni tre anni per:
 - procedere al rinnovo delle cariche associative della F.C.I.-E.T.S.
 - deliberare sulle linee programmatiche, sportive ed amministrative del triennio successivo, e su qualsiasi proposta che scaturisca dal dibattito congressuale attinente ai temi posti all'ordine del giorno.

3. Il Congresso Nazionale Straordinario si riunisce per:

- a) deliberazione del Consiglio Federale;
- b) deliberazione del Consiglio Federale quando la convocazione sia richiesta da un numero di associazioni colombofile affiliate e/o Gruppi che rappresentino almeno la metà delle associazioni e/o Gruppi affiliati alla F.C.I.-E.T.S.; in tal caso il Consiglio Federale deve decidere la convocazione entro due mesi dalla richiesta.

4. Il congresso nazionale ordinario e straordinario è valido in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti eletti nei congressi di gruppo e delle associazioni con funzione di gruppo, i quali rappresentino almeno la maggioranza assoluta (50% più uno) degli iscritti e dei gruppi associati. In seconda convocazione, fissata almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, il congresso nazionale si intende validamente costituito anche in presenza di un numero inferiore di rappresentanti e di gruppi

Art. 32 – Composizione

1. Ogni Associazione colombofila, attraverso apposite elezioni assembleari di Gruppo di appartenenza, è rappresentata al Congresso Nazionale da un numero di delegati proporzionale al numero dei soci regolarmente iscritti e "tesserati", che rappresentano un numero di voti che va da un minimo di uno a un massimo di cinque secondo le norme di appartenenza al Terzo Settore, secondo il precedente art. 20 comma 5.
2. Il rapporto di cui sopra deve essere preventivamente stabilito dal Consiglio Federale tenuto conto del numero complessivo degli iscritti nei Gruppi a più modesto numero di tesserati, ed è valido nel triennio in corso.
3. Il Consiglio Federale stabilisce, in ordine al rapporto di rappresentanza di cui sopra, il numero dei rappresentanti di ciascun Gruppo al Congresso Nazionale.
4. E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni associazione, o Gruppo, o Associazione colombofila con funzione di Gruppo affiliati alla F.C.I.-E.T.S.

Art. 33 – Elezione dei rappresentanti (delegati)

1. L'elezione dei rappresentanti dei Gruppi al Congresso Nazionale si effettua nei Congressi di Gruppo appositamente convocati con menzione in apposito O.d.G. con voto limitato ad un terzo dei membri da eleggere.
2. Tutti i candidati devono essere raccolti in una o più liste da presentarsi a cura di due elettori e contenente un numero di candidati non inferiore al numero minimo dei rappresentanti da eleggere.
3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti ed a parità di voti il maggiore di età. Con la stessa votazione restano eletti i supplenti dei rappresentanti tra i primi dei non eletti della stessa lista.
4. Ogni rappresentante ha un numero di voti pari al numero dei soci che rappresenta. Il rappresentante impossibilitato a presenziare al Congresso Nazionale è sostituito dal primo dei supplenti eletti, con ridefinizione a scalare dei poteri di rappresentanza.
5. Il Consiglio Federale stabilisce le relative norme di attuazione con apposito idoneo Regolamento elettorale.
6. Ogni rappresentante ha un numero di voti pari al numero dei Federati che rappresenta.
7. Per i rappresentati impossibilitati ad intervenire ai Congressi Nazionali valgono le norme dell'art. 20 comma 10.

Art. 34 – Soggetti ammessi alle riunioni

1. Al Congresso Nazionale partecipano i rappresentanti eletti nei Congressi di Gruppo o di Associazioni colombofile con funzione di Gruppo con la deroga, se del caso, di quanto previsto al quarto comma del precedente articolo per la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi con un solo delegato ed assenza di altro delegato eletto.
2. Possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali, i Presidenti delle Commissioni Federali, dei Gruppi e degli altri organi Statutari, e delle Associazioni colombofile

che già non partecipano a titolo di elezione personale. Potranno essere presenti al Congresso, senza diritto di voto, gli organi di stampa, rappresentanti di aziende a stretto contatto con la F.C.I.-E.T.S. e qualunque altro personaggio di altre Federazioni a discrezione del Consiglio.

Capo 3° . Consiglio Federale e Ufficio Sportivo

Art. 35 – Composizione

Il Consiglio Federale è composto da un numero di membri pari a 15.

Art. 36 – Consiglio Federale (Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo e di amministrazione della Federazione Colombofila Italiana.

2. È possibile intervenire in Consiglio Federale da parte dei consiglieri, assenti e/o momentaneamente impediti, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato delegato. (Art. 24, com. 4 CTS)

3. Esso guida e controlla tutta l'attività della Federazione.

4. La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art.2382 del codice civile (art.26, comma 2, CTS). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile (art. 27 CTS).

5. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo (Commissione Giudicante) e il soggetto incaricato della revisione dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in quanto compatibili. (art. 28, comma 1 del CTS).

6. Al Consiglio Federale compete:

- a) l'esecuzione dei deliberati dei Congressi Nazionali ordinari e straordinari;*
- b) la nomina del segretario amministrativo della Federazione che può essere scelto anche tra persone non federate;*
- c) sottoporre i bilanci preventivo e consuntivo all'approvazione del Congresso Nazionale;*
- d) deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3, sulla espulsione dalla F.C.I.-E.T.S.. dei Gruppi, e delle Associazioni colombofile affiliate indicando i motivi;*
- e) decidere la convocazione, l'O.d.G. e le modalità di attuazione dei Congressi Nazionali ordinario e straordinario;*
- f) deliberare i contributi a carico o a vantaggio dei Gruppi, delle Associazioni colombofile e dei soci tesserati iscritti ed in genere ogni provvedimento finanziario; fissare la quota annuale di iscrizione alla F.C.I.-E.T.S.*
- g) deliberare su tutti i problemi di competenza sottoposti alla sua approvazione dagli Organi periferici della Federazione ed in maniera sussidiaria dai singoli soci tesserati;*
- h) prendere i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19, comma 1 lettere c) e d) (esclusione ed espulsione dalla F.C.I.-E.T.S.) a carico di soci tesserati, dirigenti di Associazione colombofila o di Gruppo, delle Associazioni affiliate, e, se impugnati, dopo la sentenza definitiva, passata in giudicato, degli Organi giurisdizionali (Collegio Federale dei Probiviri e Commissione Giudicante);*
- i) intervenire anche in termini di supplenza, sussidiarietà e con poteri di surroga nei compiti non assolti dagli organi collegiali associativi periferici (consiglio di Associazione*

colombofila e di Gruppo), previa messa in mora, per ripetute e continue inadempienze statutarie, dei Regolamenti e delle direttive federali;

- j) provvedere alla nomina di reggenze provvisorie o commissariali in caso di mancata elezione o funzionamento degli organi periferici aderenti (Presidenti delle Associazioni colombofile e Gruppi), e predisporre le assemblee per l'elezione dei nuovi organismi.

Art. 37 – Ufficio Sportivo

1. Il Consiglio Federale costituisce un Ufficio Sportivo con delega all'organizzazione dell'attività sportiva della F.C.I.-E.T.S.

2. Il Consiglio Federale nomina i membri dell'Ufficio Sportivo e ne determina il numero e le competenze. Ai membri dell'Ufficio Sportivo spetta la nomina del proprio Presidente e della Commissione Giudici.

Art. 38 – Regole di funzionamento

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Federale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri eletti, è ammessa la presenza tramite collegamento per via telematica .

2. Nelle votazioni, ad esclusione di quelle per cui è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei presenti; con parità di voto prevale il voto del Presidente.

3. Il Consigliere Federale assente per due volte consecutive, alla prima assenza verrà richiamato per iscritto dal Presidente, alla seconda verrà sostituito con il primo dei non eletti e così via per eventuali successivi casi in specie.

Art. 39 – Elezione del Presidente e del Consiglio Federale

1. L'elezione da parte del Congresso del Presidente Federale e del Consiglio Federale si effettua con il sistema maggioritario ad un solo turno.

2. Ad ogni candidato Presidente è associata una lista di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere.

3. Possono essere presentate più liste, accompagnate da un proprio programma scritto, nelle quali debbono essere presenti nelle prime dieci posizioni candidati di cinque regioni diverse.

4. Risulta eletto Presidente Federale il capolista della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

5. Alla lista che otterrà più voti verrà assegnato: il Presidente nella persona del Capolista, compreso nei 2/3 dei Consiglieri, in base all'ordine di lista.

6. Alle altre liste verrà assegnato il rimanente terzo, proporzionalmente ai voti ottenuti. Risulteranno eletti i candidati di ogni lista in base all'ordine di presentazione in lista.

7. In caso di dimissioni o altra causa di decadenza subentrerà il primo della stessa lista tra quelli non eletti.

8. Sono eleggibili gli iscritti alla F.C.I.-E.T.S. da almeno tre anni.

9. Per l'elezione del Presidente e dei componenti al Consiglio Federale è necessaria in prima convocazione la presenza dei rappresentanti eletti nei congressi di gruppo e delle associazioni con funzione di gruppo, i quali rappresentino almeno la maggioranza assoluta (50% più uno) degli iscritti e dei gruppi associati, conteggiando anche le associazioni colombofile con funzione di gruppo. In seconda convocazione, fissata almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, il congresso nazionale si intende validamente costituito anche in presenza di un numero inferiore di rappresentanti e di gruppi.

10. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Federale, in caso di parità di voti validi tra due o più liste, si procederà ad una successiva immediata votazione; se questa dovesse dare lo stesso risultato, l'elezione si sospende e riprende nei tempi fissati dal Congresso.

11. Per l'assegnazione dei Consiglieri delle ulteriori liste, in caso di parità, risulterà eletto il consigliere più anziano di età.

Capo 4° - Il Presidente Federale - attribuzioni

Art. 40 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un mandato successivo, anche consecutivo.

Art. 41 – Compiti del Presidente

1. Al Presidente Federale compete di rappresentare tutti i colombofile italiani, la Federazione Italiana, di curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio e della Direzione Federale, di mantenere contatti con le Autorità civili e militari e con gli altri organismi sportivi, di coordinare e stimolare l'attività organizzativa, sportiva e propagandistica della F.C.I.-E.T.S.

2. Il Presidente Federale cura e sovrintende a che tutti gli atti degli Organi nazionali della Federazione siano tempestivamente portati a conoscenza dei Federati tramite idonea informativa

3. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Federale almeno una volta ogni quattro mesi o quando la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, con avviso di partecipazione agli aventi titolo ed ai Revisori dei Conti (art. 69).

4. La carica di Presidente della Federazione Colombofila Italiana è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Art. 42 – Compiti di controllo

1. Il Presidente Federale controlla l'attività sportiva e amministrativa dei Gruppi e delle Associazioni colombofile. Il Presidente nello svolgimento di detti compiti si avvale degli Ispettori Federali di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 43 - Facoltà di audizione e convocazione

1. Il Presidente Federale può convocare Dirigenti, Soci ed Assemblee di Associazioni colombofile e di Gruppo.

Art. 44 – Prevalenza degli indirizzi emanati dal Consiglio Federale e dalla Direzione Federale

1. Il Presidente Federale non può prendere decisioni in contrasto con quanto deciso dalla Direzione Federale, dal Consiglio Federale e con l'indirizzo della loro politica e delle linee programmatiche dettate dal Congresso Nazionale.

Capo 5° - Direzione Federale – compiti e composizione

Art. 45– Direzione Federale

1. Alla Direzione Federale spetta di concretare, nello spirito delle indicazioni fissate dal Consiglio Federale, l'attività della F.C.I.-E.T.S.

2. Alla Direzione Federale compete inoltre:

- a) la nomina degli Ispettori federali di colombaia;
- b) l'approvazione di gare, esposizioni e manifestazioni colombofile a carattere nazionale ed internazionale;
- c) la nomina dei componenti dei Comitati Gare nazionali ed internazionali;
- d) la proposta al Consiglio Federale sulla espulsione dalla F.C.I.-E.T.S. e sugli interventi in termini di sussidiarietà e/o motivata surroga dei poteri, dei compiti e funzioni degli organi delle Associazioni colombofile e dei Gruppi ;
- e) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 19, lettere a) e b) (richiamo e sospensione) ai singoli tesserati associati, ed alle Associazioni colombofile associate, nei poteri di motivata surroga, non impugnati o già decisi e passati in giudicato degli organi giurisdizionali di disciplina;
- f) esprimere parere motivato sulla costituzione, fusione e suddivisione dei Gruppi ai sensi dello Statuto Federale;
- g) adottare, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio Federale, sottoponendole a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- h) predisporre, su compilazione del Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e quello consuntivo da far approvare annualmente dal Congresso Nazionale.

Art. 46 – Composizione

1. La Direzione Federale è composta:

- a) dal Presidente e dal Vice Presidente della Federazione;
- b) dal Presidente dell'Ufficio Sportivo;
- c) da due membri eletti dal Consiglio Federale nel proprio ambito a maggioranza semplice;
- d) dal Segretario Amministrativo della Federazione nominato dal Consiglio Federale, senza diritto di voto e con funzioni verbalizzanti.

Capo 6° - Il Segretario Amministrativo

Art. 47 – Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo compila entro il 28 febbraio di ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Federale ed all'approvazione del Congresso Nazionale.

2. Sovrintende alla composizione del libro degli inventari, dei libri sociali e contabili ed all'aggiornamento dello schedario della F.C.I. dei tesserati.

Capo 7° - Il Consiglio Nazionale dei Gruppi

Art. 48 – Consiglio Nazionale dei Gruppi

1. *Il Consiglio Nazionale dei Gruppi affiliati viene convocato dal Consiglio Federale almeno due volte l'anno, preferibilmente in occasione della Giornata Federale e della premiazione del G.P. Novelli a colombaia unica.*
2. *E'organo consultivo di natura tecnica/conoscitiva. La convocazione sarà valida occasione di incontro e confronto di idee, nonché espressione delle attese e delle proposte dei Gruppi. Le risultanze emerse saranno materia di considerazione per il Consiglio Federale.*
3. *In tale circostanza, il Consiglio Federale relaziona sull'attività svolta nell'anno, espone gli intendimenti ed i programmi futuri, anticipa eventualmente il contenuto dei bilanci consuntivo e preventivo della F.C.I.*
4. *Sono abilitati a partecipare al Congresso Nazionale dei Gruppi i Presidenti e/o i componenti dei Consigli direttivi dei Gruppi. È consentita la delega.*

Capo 8° - Collegio Federale dei Probiviri

Art. 49 – Collegio Federale dei Probiviri

1. *E' costituito il Collegio Federale dei Probiviri. Il Collegio è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, non soci della Federazione.*
2. *Il Collegio rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Federale. I Membri del Collegio eleggono, nel loro ambito, il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.*

Art 50 – Composizione

1. *I Probiviri sono eletti dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice.*
2. *I Probiviri sono scelti fra i non tesserati, di incensurabile condotta morale e chiara competenza giuridica.*

Art. 51 – Competenze

1. *Il Collegio Federale dei Probiviri decide in ultima istanza nel merito e nella legittimità di questioni già giudicate dai Collegi dei Probiviri di livello inferiore ed impugnati:*
 - a) *sanzioni disciplinari di cui all'art. 19 comma 1, lettere a) – b) – c) e d) impugunate;*
 - b) *indisciplina, indegnità morale e sportiva di associazioni colombofile e Gruppi affiliati ed in via surrogatoria di singoli associati in procedimenti non decisi o impugnati;*
 - c) *vertenze di carattere personale insorte tra Organi federati appartenenti a livelli diversi di associazionismo (tra associazioni colombofile e Gruppi diversi), non decisi o impugnati;*
 - d) *quanto stabilito dall'art. 53 comma 4 e 5.*

Art. 52 – Principio della domanda

1. Il Collegio decide esclusivamente su istanza di chi vi abbia un interesse.

Art. 53 – Notificazioni

Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente del Collegio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procede alla eventuale contestazione degli addebiti ed alla comunicazione del ricorso a tutti gli interessati.

Art. 54 – Termini per decisioni e attività istruttorie

1. Il Collegio Federale dei Probiviri emette la sua decisione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso, sentiti, se necessario, o comunque quando lo richiedano il ricorrente e gli altri interessati ed esperita ogni altra attività istruttoria ritenuta opportuna.

Art. 55 – Validità delle decisioni

1. Per la validità delle decisioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Nelle votazioni con parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 56 – Obbligo di motivazione e comunicazione delle decisioni

1. La decisione del collegio deve essere motivata e comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, al loro Gruppo di appartenenza ed al Presidente della Federazione, nel termine di dieci giorni dall'adozione.

Capo 9° - Collegio dei Revisori

Art. 57 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi più due membri supplenti, associati o non associati, eletti dal Congresso Nazionale.

2. La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Federale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Collegio.

3. Si applicano ai Revisori le cause di ineleggibilità e di decadenza contemplate dall'art. 2399 C.C. per i sindaci di società per azioni nei confronti degli amministratori, con riferimento ai membri del Consiglio Federale.

4. I membri del Collegio dei Revisori possono essere revocati dal Consiglio Federale esclusivamente in presenza di una giusta causa e per mancato adempimento degli obblighi statutari.

5. Si applica ai Revisori l'art. 2401 C.C. per i sindaci di società per azioni. Le competenze per le nomine in caso di sostituzione dei membri del Collegio sono demandate al Consiglio Federale.

6. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, nonché redige una relazione annuale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Federazione Colombofila Italiana, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli organi direttivi nella gestione in rapporto al conseguimento degli scopi statuari.

7. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2404 codice civile dettato in tema di società per azioni. L'obbligo previsto dal primo comma dello stesso art. 2404 è quadrimestrale.

8. I Revisori hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

9. I membri del Collegio dei Revisori possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio effettua con cadenza quadrimestrale gli accertamenti periodici previsti dalle norme in tema di società per azioni. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi apposito verbale da inserirsi in apposito libro.

10. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta il compenso determinato dal Consiglio Federale.

Capo 10° - Commissione Giudicante (organo di controllo)

Art. 58 – Commissione Giudicante o Organo di Controllo

1. Nell'ambito del Congresso Nazionale viene eletta la Commissione Giudicante che dovrà decidere, in ultima istanza, sui ricorsi proposti dai soci tesserati e dagli organi periferici aventi per oggetto l'osservanza delle leggi, la legittimità degli atti assunti da tutti gli organi della Federazione, dell'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti federali, già giudicati dai competenti organi giurisdizionali periferici di livello inferiore, dagli Organi Federali, ed impugnati.

2. Inoltre la Commissione Giudicante Federale ha giurisdizione di legittimità, osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di competenza in ordine alle deliberazioni assunte dalla Direzione Federale, dal Consiglio Federale e degli organi periferici surroganti con poteri di sospensione ed annullamento.

3. I membri di tale commissione non potranno far parte anche del Consiglio Federale e della Direzione Federale. Essi saranno in numero da 3 a 5, stabilito dal Congresso Nazionale, e competenti in materia legale ed amministrativa al di fuori degli iscritti alla F.C.I. Ai componenti della Commissione quale Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del C.C. per cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 30 comma 5 del CTS).

4. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice con prevalenza, se del caso, del voto del Presidente della Commissione medesima. La Commissione giudicante non potrà in nessun caso astenersi dal decidere.

5. La Commissione Giudicante Federale ha inoltre poteri suppletivi, surrogatori e sostitutivi, in caso di assenza o inadempienza, previa messa in mora, delle competenze delle rispettive commissioni giudicanti delle Associazioni colombofile e dei Gruppi. Inoltre ha competenza ed i poteri, di cui ai commi 7 e 8 del art. 30 CTS, di monitoraggio, controlli ed atti di ispezione.

TITOLO IV

NORME DI CONTABILITA'

Capo 1° - Bilanci preventivi e consuntivi

Art. 59 – Esercizio, Bilancio consuntivo e preventivo della Federazione

1. Il bilancio di esercizio della Federazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, su presentazione del Segretario amministrativo, il Consiglio Federale provvede all'esame del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (conto economico) con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla nota integrativa, e della **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, compilato con criteri di oculata prudenza e accompagnato da una relazione illustrativa, applicando le norme legali e tributarie vigenti secondo lo schema previsto dal regolamento di attuazione del presente statuto. Contemporaneamente la Direzione Federale provvede alla redazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dovranno essere presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione definitiva al Congresso Nazionale appositamente convocato.

4. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 48, e il bilancio preventivo, devono restare depositati presso la sede della Federazione, nei quindici giorni che precedono quello della riunione del Congresso Nazionale Federale convocato per l'approvazione, a disposizione dei componenti dello stesso e di ogni organo associato e socio tesserato che intenda prenderne visione.

5. La Federazione, avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14, comma 2. CTS).

Art. 60 Libri sociali obbligatori.

1. Oltre alle scritture prescritte dal precedente art. 50 la Federazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Federale (organo di amministrazione), dell'organo di controllo (Commissione Giudicante) e di eventuali altri organi sociali (Collegio federale dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti, Ufficio Sportivo ecc..);

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Federale (organo di amministrazione). I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.(art. 15, comma 2 CTS).

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto o dal Regolamento di attuazione. (art. 15, comma 3 CTS)._

TITOLO V

RICORSI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI FEDERALI, DI GRUPPO E SOCIALI.

Capo 1° - Ricorsi

Art. 61 – Ricorsi aventi ad oggetto le competenze delle Commissioni Giudicanti

1. La Commissione Giudicante sociale, Federale e di Gruppo, se costituita, decide in analogia con l'art. 49, nel merito ed in prima istanza, con poteri di sospensione, annullamento e/o modifica sui ricorsi per:

- a) violazione dello statuto e del regolamento sociali;
- b) interpretazione ed applicazione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- c) inosservanza delle leggi, legittimità e competenza degli atti degli organi associativi.

2. In via surrogatoria e suppletiva, in caso di mancanza dell'organo periferico o in caso di inadempienza, decide nel merito la Commissione Giudicante di Gruppo.

3. La Commissione Giudicante di Gruppo, se costituita, decide nel merito inoltre in secondo grado contro le decisioni della corrispondente commissione associativa su ricorsi impugnati.

4. La decisione della Commissione Giudicante di Gruppo può essere impugnata, per la sola legittimità, avanti la Commissione Giudicante Federale in terzo e finale grado di giudizio.

Art. 62 – Ricorsi aventi ad oggetto le competenze dei Collegi dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione, (ex società) se costituito, decide nel merito delle materie non oggetto di competenza della Commissione Giudicante, ed in prima istanza:

- a) sui ricorsi dei singoli soci tesserati federati contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19 – comma 1 - lett. a) (censura) lett. b) (sospensione) delle rispettive associazioni colombofile;
- b) per l'elezione dei Consigli sociali;
- c) indisciplina, indegnità morale e sportiva dei soci;
- d) vertenze di carattere personale insorte tra i soci tesserati.

2. In via surrogatoria e suppletiva, in caso di mancanza dell'organo o in caso di inadempienza, decide nel merito il Collegio dei Probiviri di Gruppo (se costituito).

3. Il Collegio dei Probiviri di Gruppo decide nel merito inoltre:

- a) in primo grado sui ricorsi delle singole associazioni colombofile associate contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19 comma 1, lett. a) (censura) e lettera b) (sospensione) comminate alle stesse dal Consiglio di Gruppo;
- b) per l'elezione dei Consigli di Gruppo;
- c) per indisciplina, indegnità morale e sportiva delle associazioni colombofile affiliate;
- d) vertenze insorte tra le associazioni colombofile affiliate;
- e) in secondo grado contro le decisioni del corrispondente Collegio dei Probiviri sociale, se costituito, sui ricorsi impugnati.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri di Gruppo, se costituito, possono essere impugnate avanti il Collegio Federale dei Probiviri, in giudizio di sola legittimità, in terzo grado di giudizio ed in via definitiva.

5. Il Collegio Federale dei Probiviri decide inoltre, in giudizio finale di sola legittimità, nelle competenze di cui all' art. 27 comma 6 (Competenze del Consiglio Federale) e sui provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19 .

Art. 63 – Ricorsi aventi ad oggetto la materia organizzativa e sportiva

1. Il Consiglio dell'Associazione colombofila decide nel merito, in prima istanza, sui ricorsi in materia organizzativa e sportiva dei singoli soci tesserati; in seconda istanza su ricorso decide, nel merito, il Consiglio di Gruppo; su ricorso, in terzo grado finale di giudizio, decide per sola legittimità la Direzione Federale.

2. La Direzione Federale decide, in prima istanza e nel merito, sui ricorsi in materia organizzativa e sportiva delle singole Associazioni colombofile o di organi periferici della Federazione contro i provvedimenti dei Consigli dei Gruppi; in seconda istanza, su ricorso ed in via definitiva decide il Consiglio Federale.

Art. 64 – Ricorsi aventi ad oggetto atti della Federazione

1. Il Consiglio Federale decide in seconda istanza ed in via definitiva ed anche nel merito, sui ricorsi avversi agli atti di cui al precedente art.54 assunti dalla Direzione Federale in materia organizzativa e sportiva.

Art. 65 – Regole procedurali

1. Tutti i ricorsi debbono essere inoltrati entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e devono essere decisi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. La mancata decisione equivale ad accoglimento del ricorso così come proposto, tranne che per i ricorsi sottoposti alla Commissione Giudicante dal Congresso Federale.

3. Qualora l'organo giudicante ritenga impossibile una decisione allo stato degli atti e richieda ulteriori elementi alle parti da produrre entro un congruo termine, da questa ultima data decoreranno i 30 giorni per la decisione.

4. Trascorsi i termini sopra indicati senza l'adozione di alcuna decisione, l'organo responsabile, su istanza di chi vi abbia interesse, può essere passibile di surroga e sostituzione nelle competenze dai corrispondenti organi di livello superiore e di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Federale.

Art. 66 – Contenuto dei ricorsi

1. I ricorsi vanno inoltrati all'organo competente a deciderli.

2. Essi devono contenere i motivi per i quali si ricorre e le richieste specifiche del ricorrente; devono inoltre contenere l'indirizzo esatto del ricorrente al quale dovrà essere notificata la decisione.

Art. 67 – Cauzione/Rimborsi Spese

I ricorsi devono anche, a pena di improcedibilità, essere accompagnati dalla quietanza del versamento della cauzione di € 35 indicizzate, a favore degli organi competenti a decidere.

La somma suddetta sarà perduta dal ricorrente qualora il ricorso venga respinto, gli sarà invece restituita in caso di accoglimento.

I rimborsi delle eventuali fatture emesse dai professionisti facenti parte gli organi giurisdizionali (Proviviri e Commissione Giudicante) in capo alla parte soccombente verranno così regolate: entro un mese dalla nomina della Presidenza dell'organo la stessa definirà l'importo dovuto a ciascun professionista per ogni lodo o parere in conseguenza di un ricorso.

Le parti interessate dal ricorso prima di dare avvio allo stesso si impegneranno per iscritto all'accettazione ed al pagamento dell'importo delle spese notificate in caso di soccombenza, anche a quelle "pié di lista" per i membri degli organi giurisdizionali non professionisti.

Dalla data di accettazione partiranno i termini per il ricorso.

Art. 68 - Esecutività dei provvedimenti impugnati

1. I provvedimenti organizzativi e sportivi sono esecutivi, nonostante ricorso. L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere l'esecuzione del provvedimento.

TITOLO VI

L'ASSOCIAZIONE COLOMBOFILA

(ex Società Colombofila)

Capo 1° - Definizione e competenze

Art. 69.- L' Associazione colombofila

1. *Le Associazioni colombofile (ex società) costituite tra allevatori di colombi viaggiatori, animali tutelati e di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, rappresentano l'unità locale organica della Federazione Colombofila Italiana. Tali Associazioni locali godono di una propria autonomia statutaria, giuridica, amministrativa, patrimoniale, tributaria e fiscale secondo il proprio statuto sociale approvato dalle stesse e ratificato dalla Federazione Colombofila Italiana.*

2. *Le associazioni colombofile potranno costituirsi sotto forma di “ – E.T.S.” di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in diretta attuazione dell'oggetto e delle finalità sociali istituzionali della F.C.I.-E.T.S. stessa.*

3. *Le Associazioni colombofile che non intendano assumere fisionomia autonoma, potranno avvalersi dell'assistenza, per le funzioni amministrative, patrimoniali, tributarie e fiscali, del Gruppo di appartenenza .*

4. *Per la sua costituzione occorre un numero di associati non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) associazioni di promozione sociale (art. 35, comma 1 del CTS); sulla affiliazione della Associazione colombofila alla F.C.I.-E.T.S. deve essere espresso parere motivato dalla Direzione Federale.*

5. *Qualora venga a mancare il numero minimo degli associati stabilito dallo Statuto, l'Associazione colombofila può essere sciolta con deliberazione della Direzione Federale, sentito il Gruppo di appartenenza. Nella deliberazione vanno impartite le disposizioni circa l'iscrizione dei colombofili ad altre Associazioni colombofile.*

6. *Alla Associazione colombofila compete il tesseramento degli associati; essa esprime la propria rappresentanza nelle Assemblee di Gruppo.*

7. *La competenza territoriale della singola Associazione colombofila è limitata alle colombaie degli associati alla stessa appartenenti.*

8. *Gli statuti delle associazioni colombofile costituite in E.T.S. e affiliate alla Federazione debbono contenere obbligatoriamente tutte le norme ed i dettati stabiliti dal Codice del terzo settore, per le A.P.S., dallo Statuto della Federazione Colombofila Italiana e del codice civile. Detta conformità si intende soddisfatta qualora le stesse società adottino gli schemi tipo predisposti dalla Federazione Colombofila Italiana- E.T.S. e/o con Decreto del Ministero delle politiche sociali*

Art. 70 – Il GRUPPO tra Associazioni Colombofile

1. *L'Associazione Colombofila, tranne in cui sia isolata e/o nell'impossibilità tecnica di unirsi ad altra, deve appartenere ad un Gruppo Colombofilo.*
2. *Tuttavia, nelle zone dove non vi siano colombofili in numero sufficiente per costituire Associazioni colombofile con un numero minimo come previsto nel precedente art. 60 comma 4, o se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dallo stesso articolo, si applicheranno le norme dell'art. 35 comma 1-bis del Codice del terzo settore.*
3. *Tali entità, se iscritte in altri settori del Registro Unico nazionale del Terzo settore, avranno tutte le prerogative del Gruppo (associazioni con funzioni di Gruppo), e, pur perdurando le condizioni di cui sopra, non potranno essere sciolte ed escluse per mancanza del numero minimo.*

Art. 71 – Norme applicabili alle Associazioni Colombofile

Alle Associazioni colombofile affiliate, con riferimento ai rapporti associativi e sportivi di Gruppo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 (mobilità associativa dei soci).

Art. 72 – Attività sportiva delle Associazioni colombofile

1. *L'Associazione colombofila affiliata, nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti federali, può svolgere un proprio programma sportivo, concordato con il Gruppo di appartenenza.*
2. *L'Associazione colombofila affiliata, per poter svolgere una autonoma attività sportiva, deve preventivamente comunicare al Gruppo ed alla F.C.I.-E.T.S., tramite documento che provi la data certa, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, il proprio programma gare.*
3. *La decisione di richiedere l'autonomia sportiva deve essere presa con delibera di almeno i 2/3 dei soci dell'Associazione colombofila.*
4. *Alle gare programmate possono aderire solo colombofili facenti parte dell'Associazione colombofila che ha optato per l'autonomia. Le gare si effettueranno sotto il controllo tecnico del Gruppo .*
5. *L'Associazione colombofila che opta per un autonomo programma gare perde per quell'anno il diritto a partecipare all'attività sportiva del proprio Gruppo e di quella di altri Gruppi, salvo diversa disposizione del Gruppo di appartenenza, alla cui discrezionalità è riservata qualsiasi decisione in merito.*
6. *Il Consiglio del Gruppo dovrà tenere in particolare considerazione le conseguenze di maggiori difficoltà a carico delle restanti Associazioni colombofile, che non dovranno subire disfunzioni a causa di richieste autonome.*
7. *E' comunque il Consiglio Nazionale che in ultima istanza, se necessario, confermerà od invaliderà la delibera presa dal Consiglio di Gruppo.*
8. *In caso di richiesta di autonomia sportiva da parte di una Associazione colombofila, le cariche sociali e quelle di Gruppo, per quei consiglieri che abbiano doppio incarico, diventano per l'argomento specifico e per gli atti che ne conseguono incompatibili tra di loro. Le cariche sociali saranno preponderanti su quelle di Gruppo.*

9. Qualsiasi gara e manifestazione che non rientri nei programmi autonomi di una Associazione colombofila, ma che venga organizzata dalla stessa a livello provinciale e interprovinciale, deve essere approvata e regolamentata attraverso i Comitati interprovinciali o i Gruppi provinciali che aderiscono alla stessa.

Capo 2° - Organi e Competenze

Art. 73 – Organi delle Associazioni Colombofile

1. Fatto salvo le diverse disposizioni dei singoli statuti associativi, gli organi costituzionali minimi dell'Associazione colombofila sono:

- L'Assemblea dei Soci, persone fisiche o collettive, tesserati.
- Il Consiglio.
- Il Presidente.
- Il Segretario amministrativo.

Art. 74 – L'Assemblea della Associazione Colombofila

1. L'Assemblea sociale è l'organo deliberativo dell'Associazione colombofila.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono stabilite dall'art. 25 del Codice Terzo Settore.

2. Ogni socio ha diritto di esprimere oltre al proprio voto altre 3 (tre) sole deleghe in sostituzione di soci assenti o temporaneamente impediti (art. 24 comma 3 del CTS) . La delega non è conferibile ai componenti degli organi di amministrazione e giurisdizionali di associazione e/o del Gruppo di appartenenza.

3. Spetta all'Assemblea discutere e deliberare anche sull'indirizzo sportivo dell'Associazione colombofila e fissarne le direttive organizzative.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

5. L'Assemblea sociale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci (50%+1) regolarmente iscritti. In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita anche in presenza di un numero inferiore di iscritti.

6. Per l'approvazione o la modifica dello statuto dell'associazione (sociale) è necessario il voto dei soci che rappresenti almeno il 50% più uno dei soci tesserati iscritti all'associazione (società).

7. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere oltre il proprio voto un massimo di 3(tre) sole deleghe in sostituzione di soci assenti o temporaneamente impediti (vedi comma 2 precedente).

8. L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene a maggioranza relativa dei presenti per alzata di mano; a parità di voto prevale il voto del Presidente.

9. L'Assemblea, oltre che per il rinnovo triennale delle cariche sociali, deve riunirsi quando almeno un decimo degli iscritti lo richieda entro il termine di non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

10. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, la metà dei componenti il Consiglio dell'Associazione colombofila.

11. Qualora il Presidente dell'Associazione colombofila non provveda a convocare l'Assemblea per il rinnovo triennale delle cariche sociali e per l'elezione dei delegati al Congresso di Gruppo nel termine prescritto, la convocazione potrà essere disposta per surroga dal Consiglio del Gruppo oppure dalla Direzione Federale a mezzo di un Commissario Straordinario.

12. Salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto dell'Associazione, ratificato dalla F.C.I.-E.T.S., e nei limiti inderogabili dell'art. 25 del Codice terzo settore, spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il presidente, il Consiglio Sociale e gli organi giurisdizionali con i criteri di cui al Regolamento Elettorale Federale (sistema maggioritario a turno unico per liste elettorali concorrenti)
- b) approvare la relazione annuale del Consiglio dell'Associazione colombofila ed i bilanci consuntivo e preventivo. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 ,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- c) autorizzare tutti i propri soci a partecipare alle assemblee di Gruppo quando previsto;
- d) deliberare i contributi a carico o a vantaggio degli iscritti ed ogni provvedimento finanziario;
- e) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli Organi superiori, dal Consiglio sociale e dagli Associati (Soci tesserati);
- f) discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'O.d.G. dei Congressi Nazionali e di Gruppo;
- g) fare proposte al Gruppo sul programma sportivo.

Art. 75 – Consiglio dell'Associazione Colombofila (Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio dirige, coordina e sviluppa l'attività dell'Associazione colombofila secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

2. Il Consiglio, in qualità di organo di amministrazione, delibera sulle questioni ad esso sottoposte dagli Organi superiori o dagli iscritti.

3. Commina le sanzioni disciplinari di sua competenza .

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o quando la sua riunione sia richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri .

Art. 76 - Composizione del Consiglio dell'Associazione colombofila

1. Il Consiglio è composto da un numero di Soci iscritti all'Associazione, non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea.

2. Entro otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio dell'Associazione colombofila elegge altri Organi ove previsto dallo statuto in vigore.

Art. 77 – Il Presidente dell'associazione colombofila.

1. Il Presidente è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente dell'Associazione colombofila.

2. Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, nonché di eseguirne le decisioni.

3. Il Presidente dell'Associazione colombofila può essere coadiuvato da un Vice Presidente. Il Presidente comunica alla Federazione Colombofila Italiana – E.T.S., tramite il Gruppo di appartenenza, l'elenco nominativo degli associati tesserati e del Consiglio dell'Associazione colombofila.

4. Al Presidente compete di far osservare le direttive Federali, di Gruppo e Sociali.

5. Il Presidente dell'associazione colombofila è eletto dall'assemblea con il sistema maggioritario a liste di candidati a turno unico con le modalità dell'art. 30.

Art. 78 – Libri sociali obbligatori della Associazione colombofila costituita in E.T.S. (art. 15 CTS)

1. L'associazione colombofila ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio sociale (Organo di Amministrazione);
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione Giudicante (Organo di Controllo) e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

TITOLO VII

IL GRUPPO

Capo 1° - Definizione ed organi

Art. 79 – Il Gruppo Colombofilo

1. Il Gruppo Colombofilo, nell'ambito della sua competenza, rappresenta a livello territoriale la Federazione, per quanto attiene alle Associazioni colombofile affiliate e presiede all'organizzazione sportiva ed amministrativa e, se richiesta, assistenza fiscale e contabile connessa delle Associazioni colombofile affiliate.

2. Esso gode di una propria autonomia statutaria, giuridica, amministrativa, patrimoniale, tributaria e fiscale secondo il proprio statuto di Gruppo che non deve contenere norme in contrasto con il presente Statuto Federale.

3 Il Gruppo può essere costituito, in forma di Ente del Terzo Settore (E.T.S.), associazione denominata "GRUPPO COLOMBOFILO" di seguito, in breve, "GRUPPO". A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale "R.U.N.T.S." l'associazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore". L'associazione Gruppo Colombofilo è un Ente del Terzo Settore, è disciplinato dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. del Luglio 2017 n. 117. e s.m.i.

4. Il Gruppo, quale organo gestionale e territoriale della F.C.I - E.T.S., è costituito da due o più Associazioni colombofile e/o da un'aggregazione di soci (persone fisiche e giuridiche) non inferiore a quaranta.

5. Della costituzione, fusione, suddivisione dei Gruppi, deve essere data tempestiva comunicazione alla Federazione, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti .

6. La competenza del Gruppo coincide con quella delle Associazioni colombofile affiliate ed è limitata all'ubicazione delle colombaie degli associati tesserati delle suddette Associazioni colombofile.

7. Singole Associazioni colombofile possono essere autorizzate dal Consiglio Federale a svolgere funzioni di Gruppo, per isolamento geografico o per straordinarie motivazioni accettate dal Consiglio Federale o qualora i Soci superino il numero di 40 unità. Esse dovranno ricomporsi in Gruppo allorché si creeranno o si ripristineranno le condizioni opportune.

8. Gli statuti dei gruppi colombofili (provinciali e non) costituiti come Enti del Terzo Settore (E.T.S.), affiliati alla Federazione, debbono contenere obbligatoriamente tutte le norme ed i dettami stabiliti dal Codice del Terzo Settore e per le E.T.S. dallo Statuto della Federazione Colombofila Italiana E.T.S. e del Codice Civile. Detta conformità si intende soddisfatta qualora gli stessi gruppi colombofili adottino gli schemi tipo predisposti dalla Federazione Colombofila Italiana stessa e/o con decreto del Ministero delle Politiche Sociali.

Art. 80 – Organi del Gruppo

1. Salvo diversa norma stabilita dal proprio statuto, ratificato dalla F.C.I., gli Organi costituzionali del Gruppo sono:

- *Il Congresso*
- *Il Consiglio*
- *Il Presidente*
- *Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)*
- *Il Segretario Amministrativo;*
- *Il Collegio dei Revisori (facoltativo)*
- *Il Comitato Gare di Gruppo*
- *La Commissione Giudicante (facoltativa)*

Art. 81 – Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è l'Assemblea plenaria dei soci tesserati di tutte le Associazioni colombofile affiliate al Gruppo stesso. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono stabilite dall'art. 25 del Codice Terzo Settore.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea di Gruppo è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci (50%+1) regolarmente iscritti. In seconda convocazione, fissata almeno il giorno successivo alla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita anche in presenza di un numero inferiore di iscritti.

4. Per l'approvazione o la modifica dello statuto del Gruppo è necessario il voto dei soci che rappresenti almeno il 50% più uno dei soci tesserati regolarmente iscritti alle associazioni affiliate al Gruppo.

5. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere oltre al proprio voto 3 (tre sole) deleghe in sostituzione di soci assenti o impediti (art. 24 comma 3 del CTS) . La delega non è conferibile ai componenti degli organi di amministrazione e giurisdizionali di associazione e di Gruppo.

6. L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene a maggioranza relativa dei presenti per alzata di mano, a parità di voto prevale il voto del Presidente. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 ,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. L'assemblea ordinaria si riunisce:

- a) annualmente per approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale del Presidente*
- b) ogni tre anni per:*
 - *procedere al rinnovo delle cariche associative di Gruppo;*
 - *eleggere i delegati ai Congressi Federali Nazionali;*

8. L'Assemblea straordinaria si riunisce:

- a) per deliberazione del Consiglio di Gruppo;
- b) per deliberazione della Direzione Federale;
- c) per deliberazione del Consiglio di Gruppo quando la convocazione sia richiesta da un numero di Associazioni colombofile affiliate che rappresenta almeno la metà dei soci tesserati iscritti al Gruppo.

9. Qualora il Presidente del Gruppo non provveda a convocare l'Assemblea nei termini prescritti, la convocazione potrà essere disposta per surroga, e previa messa in mora, dalla Direzione Federale a mezzo di un Commissario Straordinario.

Art 82 – Rappresentanti e componenti

1. Nelle Assemblee dei Gruppi ogni Associazione colombofila affiliata è rappresentata dall'Assemblea plenaria di tutti i propri Soci regolarmente tesserati.

2. L'elezione degli organi di Gruppo avviene secondo il Regolamento elettorale .

Capo 2° - Competenze degli Organi di Gruppo

Art. 83 Competenza dell'Assemblea di Gruppo

1. L'Assemblea è organo legislativo del Gruppo e determina gli orientamenti organizzativi e sportivi del Gruppo ed approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo, unitamente alla relazione del Presidente. Le competenze inderogabili dell'Assemblea di Gruppo sono stabilite dall'art. 25 del CTS.

Art. 84 – Potestà di indirizzo dell'Assemblea.

1. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per il Consiglio del Gruppo che deve ad esse ispirare la sua azione e curarne l'adempimento.

Art. 85 – Competenze del Consiglio del Gruppo

1. Il Consiglio presiede all'attività colombofila del Gruppo.

2. Il Consiglio del Gruppo promuove, stimola, sostiene e coordina l'attività delle Associazioni colombofile affiliate in conformità delle direttive fissate dai Congressi Nazionali e di Gruppo.

Art. 86 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio del Gruppo è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Art. 87 – Elezione del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio e del Presidente di Gruppo si effettua in sede di Assemblea plenaria di Gruppo. Il sistema di elezione sarà quello previsto dal Regolamento Elettorale Federale.

2. Per l'elezione del Consiglio del Gruppo è necessario, in prima convocazione, il voto dei soci e/o dei rappresentanti corrispondenti almeno al 50% più uno degli appartenenti al Gruppo e la maggioranza semplice dei votanti. L'Assemblea, riunita in seconda convocazione fissata almeno il giorno successivo alla prima convocazione, procede all'elezione anche in presenza di un numero inferiore di votanti.

Art. 88 – Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio del Gruppo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

2. Inoltre il Consiglio del Gruppo deve essere convocato quando almeno un terzo dei membri, un terzo delle Associazioni colombofile affiliate o un terzo dei soci tesserati alle Associazioni affiliate al Gruppo lo richiedano e deve riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 89 – Altre incombenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio di Gruppo anche:

- a) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo del Gruppo da fare approvare dalla Assemblée. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 ,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 13 comma 2 CTS).
- b) l'organizzazione e la direzione dell'attività sportiva del Gruppo;
- c) la nomina dei componenti il Comitato Gare del Gruppo;
- d) l'approvazione del programma delle gare, esposizioni, manifestazioni colombofile e della relativa gestione finanziaria;
- e) promuovere e curare l'esecuzione dei deliberati dei Congressi Nazionali e di Gruppo;
- f) decidere la convocazione, l'O.d.G. e le modalità dei congressi del Gruppo ordinari e straordinari;
- g) approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività colombofila del Gruppo;
- h) deliberare i contributi a carico o a vantaggio delle Associazioni colombofile affiliate e in genere ogni provvedimento finanziario;
- i) fissare la quota di Gruppo;
- j) fare proposte agli Organi centrali della Federazione;
- k) comminare le sanzioni disciplinari di propria competenza;
- l) svolgere funzioni di supporto e/o surrogatorie delle competenze amministrative, patrimoniali, fiscali e tributarie, se delegate, delle Associazioni colombofile affiliate.

Art. 90 – Il Presidente

1. Il Presidente verrà eletto in conformità al Regolamento elettorale Federale (sistema maggioritario a turno unico tra liste elettorali concorrenti).

Art 91 - Compiti del Presidente

1. Al Presidente spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il coordinamento e lo sviluppo delle attività colombofile di Gruppo.

2. Al Presidente compete in particolare:

- a) la convocazione del Consiglio di Gruppo;
- b) far osservare le direttive Federali e del Consiglio di Gruppo;
- c) comunicare alla F.C.I.-E.T.S. l'elenco nominativo dei federati "tesserati" di Gruppo e dei componenti del Consiglio di Gruppo;
- d) convocare i Presidenti delle Associazioni colombofile affiliate;
- e) indire riunioni di federati del Gruppo;

Art. 92 – Incompatibilità della carica

- 1. La carica di Presidente di Gruppo è incompatibile con quella di Presidente Federale.*
- 2. I casi di incompatibilità e di astensione al voto sono demandati ai rispettivi Regolamenti .*

Art. 93– Revisori del Gruppo (facoltativo)

- 1. L'attività amministrativa del Gruppo è controllata da due revisori dei conti nominati dall'Assemblea di Gruppo.*

Art. 94 – Collegio dei Probiviri di Gruppo (facoltativo)

- 1. Ove previsto nello Statuto di Gruppo viene costituito e disciplinato il Collegio dei Probiviri di Gruppo secondo le norme del presente Statuto Federale.*
- 2. Il Collegio decide in prima istanza (primo grado di giudizio) nel merito delle questioni insorte tra le Associazioni colombofile affiliate.*
- 3. Il Collegio decide poi in seconda istanza (secondo grado di giudizio) nel merito delle questioni già giudicate dagli organi disciplinari delle associazioni colombofile affiliate ed impugnate. Decide inoltre in via suppletiva e surrogatoria, dopo messa in mora, nelle questioni non giudicate dal livello inferiore.*
- 4. In mancanza della previsione statutaria di tale collegio a livello di Gruppo, le competenze vengono trasferite al Collegio Federale dei Probiviri.*

Art. 95 - Commissione Giudicante di Gruppo (facoltativa)

- 1. Ove previsto nello Statuto di Gruppo viene costituita la Commissione Giudicante di Gruppo secondo le norme del presente Statuto Federale.*
- 2. La Commissione Giudicante di Gruppo, su ricorso, decide in prima istanza delle sole questioni di legittimità degli atti e delle deliberazioni assunte, con poteri di sospensione ed annullamento, di violazione delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Gruppo, sulla interpretazione ed applicazione degli stessi, insorte tra le associazioni colombofile affiliate ed i soci tesserati.*
- 3. La Commissione Giudicante di Gruppo decide in seconda istanza sulla legittimità delle questioni già giudicate dalla Commissione Giudicante delle Associazioni colombofile affiliate già impugnate, o in mancanza statutaria delle stesse. Decide inoltre in via suppletiva e surrogatoria, dopo messa in mora, nelle questioni non giudicate dal livello inferiore.*
- 4. In mancanza della previsione statutaria di tale commissione a livello di Gruppo, le incombenze sono trasferite alla Commissione Giudicante Federale.*

Art. 96 – Il Segretario Amministrativo

- 1. Con le norme statutarie di Gruppo deve essere prevista la figura del Segretario Amministrativo di Gruppo.*
- 2. Allo stesso competono le funzioni ed i compiti di cui all'art. 38 del presente Statuto per il livello di Gruppo. Esso può essere scelto tra persone anche esterne alla F.C.I.- E.T.S. In mancanza provvede il Presidente di Gruppo.*

Art. 97 – Comitato Gare di Gruppo

- 1. Il Comitato Gare di Gruppo, se costituito ai sensi dell'art. 80 comma 1, lettera c) del presente Statuto Federale, propone al suo interno il Presidente e propone il programma delle gare di Gruppo e quello concordato con altri Gruppi, propone la ripartizione in zone delle associazioni colombofile concorrenti, propone le spese e le quote di iscrizione alle gare.*
- 2. Vale per il resto la disciplina di apposito regolamento gare di Gruppo ed in mancanza il Regolamento gare federale.*

Art. 98 – Libri sociali di Gruppo

- 1. L'associazione di Gruppo Colombofilo, se costituita in APS,- -E.T.S. ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.*
- 2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.*
- 3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.*
- 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.*
- 5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.*

TITOLO VIII

Norme transitorie finali

Art. 99 – Norme transitorie finali

1. Si considerano a tutti gli effetti già affiliate alla Federazione Colombofila Italiana – E.T.S. (F.C.I.-E.T.S.) tutte le associazioni colombofile, (ex Società) e tutti i Gruppi di Associazioni Colombofile risultanti dall'ultimo tesseramento dell'anno 2018 come risulta agli atti del tesseramento della F.C.I.

2. Le Associazioni colombofile ed i Gruppi sprovvisti, alla data di entrata in vigore del presente Statuto Federale, di un proprio Statuto sono tenuti ad adottarlo entro e non oltre dodici mesi dalla stessa data. Entro lo stesso termine temporale gli stessi Enti sono tenuti a modificare i propri per adeguarli alle norme di principio del presente Statuto. Dell'avvenuta adozione e/o modifica dovrà essere data comunicazione alla F.C.I. – E.T.S.. rimettendo copia per la necessaria ratifica.

3. Il Consiglio Federale provvederà ad approvare il Regolamento di applicazione del presente statuto ed il Regolamento elettorale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante "Codice del terzo settore" aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs. 03 agosto 2018, n. 105.; e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.